

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
n. 15

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI
APPROVATE DAL PARLAMENTO NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2000

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto
dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Trasmessa alla Presidenza il 9 marzo 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2000

PARTE PRIMA - La sessione bilancio

Premessa	Pag. 9
La nota di aggiornamento al DPEF	» 10
Il «bonus fiscale»	» 11
Gli obiettivi di finanza pubblica 2000-2001	» 19
La manovra di bilancio: aspetti generali	» 20
Il gettito tributario tendenziale	» 23
Gli interventi correttivi	» 25
Riduzioni fiscali e contributive	» 27
Le misure in materia sanitaria	» 29
Le maggiori spese correnti	» 33
Gli interventi in materia di investimenti pubblici	» 37
La copertura degli oneri di natura corrente	» 39

PARTE SECONDA - Le altre leggi di spesa

Dati e valutazioni di insieme	» 42
Le tecniche di quantificazione degli oneri	» 52
Le modalità di copertura	» 61

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

13/2001 - RQ

A Sezioni riunite in sede referente
composte dai magistrati:

Presidente:	dott. Francesco	STADERINI
Componenti:	dott. Tullio	LAZZARO
prof.	dott. Manin	CARABBA
	dott. Fulvio	BALSAMO
	dott. Rosario Elio	BALDANZA
	dott. Mario	GIAQUINTO
	dott. Giovanni	ROSSI
	dott. Maurizio	MELONI
	dott. Pietro	DE FRANCISCIS
	dott. Luigi	MAZZILLO
	dott. Rita	ARRIGONI
	dott. Antonio	FERRARA
	dott. Paolo	NERI (rel.)
	dott. Mario	FALCUCCI
	dott.ssa Anna Maria	CARBONE
	dott. Gaetano	D'AURIA
	dott. Carlo	CHIAPPINELLI
	dott. Simonetta	ROSA
	dott. Gabriele	AURISICCHIO
	dott. Maurizio	PALA
	dott. Giovanni	COPPOLA
	dott. Enrico	FLACCADORO
	dott. Vincenzo	PALOMBA
	dott. Alfredo	GRASSELLI

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2001, il relatore dott. Paolo NERI;

ha deliberato la seguente

PAGINA BIANCA

**Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi
pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2000.**

PAGINA BIANCA

Parte prima - la sessione di bilancio

Premessa

1. Alla fine del giugno dello scorso anno – in occasione della presentazione del DPEF 2001/2004 - il Governo aveva rinviato la quantificazione della manovra di finanza pubblica coerente con gli obiettivi programmatici, riservandosi di presentare in settembre, contestualmente alla pubblicazione della Relazione previsionale e Programmatica, una Nota di aggiornamento. Di tale facoltà – prevista dai regolamenti parlamentari – il governo si era già avvalso in passato, e precisamente negli anni 1992, 1996 e 1999, peraltro in presenza di specifici elementi di novità.

Il rinvio era determinato, in via principale, dall'incertezza circa l'evoluzione tendenziale degli aggregati di finanza pubblica e, in particolare, delle entrate tributarie, per le quali si prospettava l'ipotesi di una revisione "verso l'alto" sia del preconsuntivo 2000 che delle previsioni a legislazione vigente per il 2001 e per gli anni successivi. Dall'eventuale verificarsi di tale ipotesi si induceva poi l'esigenza di prevedere ulteriori misure di sgravio fiscale, al fine di evitare (ad ipotesi macroeconomiche invariate) una crescita della pressione fiscale. Gli sgravi consentiti dal gettito emergente dal recupero di base imponibile (e non da maggiore crescita economica o da specifici interventi normativi) avrebbero dovuto interessare sia le famiglie che le imprese.

Sempre nel DPEF presentato in giugno erano invece indicati, secondo quanto richiesto dalla legge, gli obiettivi programmatici riferiti alle "Amministrazioni Pubbliche": l'azzeramento del rapporto indebitamento/PIL nel 2003 (e un avanzo dal 2004), un avanzo primario stabilmente superiore al 5 per cento, una continua flessione

del rapporto debito/PIL, tale da approdare a un valore del 95,5% nel 2004 rispetto al 112,1 per cento del 2000.

La nota di aggiornamento al DPEF

2. Con la Nota di aggiornamento al DPEF del 30 settembre 2000, il Governo ha provveduto a correggere il quadro di finanza pubblica per il 2000 e per il successivo quadriennio sulla base delle tendenze in atto dei conti pubblici.

In particolare, la revisione delle stime ha riguardato la preannunciata quantificazione del maggior gettito tributario, connessa soprattutto agli esiti dell'autoliquidazione delle imposte dirette. Tale revisione si è tradotta in un preconsuntivo 2000 che evidenzia un volume di entrate tributarie notevolmente superiore (per oltre 13 mila miliardi) non solo alle previsioni iniziali di bilancio ma anche alle successive stime del DPEF. Considerando "strutturale" questa maggior crescita, il Governo ha ritenuto di correggere le stime riferite all'intero arco della previsione, indicando incrementi delle entrate e dell'avanzo primario del Conto delle Amministrazioni Pubbliche pari a 26.800 miliardi nel 2001, 35.100 miliardi nel 2002, 38.200 miliardi nel 2003 e 42.000 miliardi nel 2004. Tali importi si riflettono in un miglioramento del saldo primario tendenziale superiore all'1 per cento del PIL in ciascuno degli anni compresi nell'orizzonte temporale del DPEF.

Con la stessa Nota di aggiornamento al DPEF, il Governo ha ritenuto di non modificare le ipotesi relative al quadro macroeconomico 2001/2004, né di rivedere gli obiettivi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea. Da qui la possibilità di destinare a misure di sgravio fiscale le maggiori entrate tendenziali, confermando la discesa della pressione fiscale già prospettata nel DPEF (dal 43,2 per cento nel 2000 al 42,4 per cento nel 2001 al 41,4 per cento nel 2003). Tale obiettivo era,

peraltro, giudicato compatibile con una evoluzione complessiva del quadro di finanza pubblica anche migliore di quello programmato nel DPEF: nel 2001 si dovrebbe, infatti, realizzare – nelle attese del Governo - un avanzo primario incrementato dal 5,2 al 5,3 per cento e un rapporto indebitamento/PIL ridotto dall'1 allo 0,8 per cento.

La scelta di confermare tanto le previsioni economiche quanto gli obiettivi di finanza pubblica è stata, da ultimo, ribadita con la presentazione in sede europea dell'aggiornamento del Programma di stabilità dell'Italia (dicembre 2000).

Il “bonus fiscale”

3. In relazione all'atteso maggior gettito tributario per il 2000, con il DL 30 settembre 2000 n.268 sono stati disposti sgravi per 13.145 miliardi ed erogazioni a favore dei pensionati al minimo per un importo complessivo di 634 miliardi. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, in base agli artt.9 e 1 bis dello stesso decreto legge, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Il duplice intervento è effettuato ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2000 (L.23 dicembre 1999, n.488), il quale prevede che le eventuali maggiori entrate realizzate nel 2000 rispetto alle previsioni e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale siano destinate, insieme con le minori spese, alla riduzione della pressione fiscale, nella misura in cui risultino eccedenti rispetto alla prioritaria realizzazione degli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal DPEF 2000-2003.

In base al citato art.1, comma 4, della legge n.488/99, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale vanno determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n.133, che, a sua volta, all'art.1, comma 1, “in considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire

l'equilibrata redistribuzione del prelievo tra i contribuenti", attribuiva al Governo la delega ad emanare – entro nove mesi – uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale. Tra i principi e criteri direttivi da seguire, viene nello stesso comma precisato che:

a) la determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale dovrà avvenire "scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, *delle imposte sui redditi autoliquidate* gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi";

b) il maggior gettito in questione deve essere utilizzato, in misura prevalente, mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché, in misura residuale, mediante modifiche con decreti legislativi delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria;

c) il maggior gettito oggetto della restituzione deve essere iscritto in un apposito fondo del bilancio di previsione dello Stato;

d) l'applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale deve decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che il Governo avrebbe dovuto emanare.

4. La delega non è stata esercitata e la restituzione delle maggiori entrate presunte derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale è avvenuta senza che fosse

preventivamente definita la procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, espressamente richiamata dal comma 4 dell'art.1 della L. n.488/99; conseguentemente, non è stato istituito l'apposito fondo del bilancio di previsione dello Stato in cui avrebbe dovuto essere iscritto il maggior gettito oggetto della restituzione e non è stato rispettato il presupposto per la decorrenza fissato dalla norma citata (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega).

L'art.1, comma 4 della L. n.488/99 prevede, come si è visto, che alla riduzione della pressione fiscale siano destinate risorse che rispondano alla duplice caratteristica: 1) di costituire maggiori entrate *realizzate* nel 2000 rispetto alle previsioni, 2) di costituire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, *determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n.133*.

Per quanto riguarda il rispetto del primo vincolo, va rilevato che la riduzione è stata decisa prima che fossero noti i dati sul gettito realizzato nell'anno 2000. Ci si è, cioè, basati sulle previsioni assestate, che registravano gli andamenti dei principali tributi nei primi nove mesi dell'anno.

Relativamente al rispetto del secondo vincolo, la determinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale non è avvenuta secondo la procedura prevista dall'art.1, comma 1, lettera a) della legge n.133/99. A parte quanto già detto sul mancato esercizio della relativa delega, va rilevato che la quantificazione, oltre che con riferimento alle previsioni e non al consuntivo, è avvenuta in via del tutto approssimativa e considerando il maggior gettito dell'intero comparto tributario e non già, come stabilito dall'art.1, comma 1, lettera a) della legge n.133/99, quello delle sole *imposte sui redditi autoliquidate*. L'approssimazione con cui la quantificazione è stata operata risulta già dalla circostanza che l'originaria previsione di maggior gettito

derivante dalla lotta all'evasione fiscale, che era servita per giustificare la copertura del bonus fiscale di 13.145 miliardi, è stata ritenuta sufficiente anche per la copertura dell'ulteriore onere di 634 miliardi per gli interventi a favore dei pensionati (art.1-*bis* del DL n.268/2000 convertito nella L. n.354/2000).

In ogni caso, la procedura seguita appare aver adottato una nozione molto ampia di riduzione dell'evasione fiscale, inclusiva delle imposte direttamente connesse all'attività di accertamento e controllo, di quelle derivanti da interventi volti a favorire l'adesione spontanea all'assolvimento dell'obbligo tributario, nonché di quanto derivante dall'impegno generale a potenziare l'attività amministrativa.

5. Già in occasione della presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (giugno 2000), il Governo aveva prospettato una variazione in aumento delle entrate tributarie pari a 16.660 miliardi in termini di cassa (29.910 miliardi in competenza), imputando, sostanzialmente, tale variazione alla maggiore crescita economica e al più elevato tasso di inflazione rispetto a quanto previsto in sede di elaborazione delle previsioni iniziali di bilancio per il 2000. L'individuazione dell'ulteriore eccedenza di gettito per il 2000 è intervenuta in corso di esame parlamentare del d.d.l. di assestamento, quando il governo ha predisposto un emendamento con il quale si è provveduto ad incrementare le entrate tributarie relative al 2000 di ulteriori 13.800 miliardi circa, pur in presenza di un quadro macroeconomico sostanzialmente invariato rispetto al mese di giugno. Poiché nel frattempo non sono intervenuti provvedimenti normativi in grado di incidere immediatamente sul gettito, se ne è dedotto che le maggiori entrate registrate avessero carattere strutturale, e quindi fossero da attribuire alla "lotta all'evasione fiscale", nell'ampia accezione menzionata dianzi.

Pur trattandosi di una mera correzione delle previsioni (o più precisamente del preconsuntivo) per il 2000 – e non, come richiesto dalla citata legge n. 133, di un riscontro su dati di consuntivo – il Governo ha ritenuto di utilizzare immediatamente le eccedenze positive nette così individuate per procedere a sgravi fiscali operanti già sui redditi 2000. Alla base di tale orientamento vi è, certamente, l'intento di non consentire che una divaricazione eccessiva tra dinamica delle entrate fiscali e crescita del prodotto interno lordo determinasse un non desiderato aumento della pressione fiscale.

6. Al momento della presentazione della proposta governativa di adeguamento del preconsuntivo 2000 relativo alle entrate e del conseguente provvedimento di anticipazione al 2000 dell'alleggerimento dell'onere tributario, la Corte ebbe modo (Audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, ottobre 2000) di sollevare alcune perplessità sulle modalità e sulla procedura seguita. Si osservava, in particolare, che il procedimento seguito dal Governo era esposto a due principali fattori di incertezza:

- il riscontro dell'andamento effettivo del gettito tributario del 2000, praticabile soltanto a partire dai primi mesi del 2001 e limitatamente ai dati provvisori sugli incassi;
- la difficoltà – in assenza di puntuali indirizzi applicativi affidati alla delega non esercitata – di definire i criteri di scorporo delle variazioni del gettito tributario riferibili alla “lotta all'evasione” da quelle attribuibili ai numerosi altri fattori espansivi.

La verifica consentita dalla disponibilità dei dati definitivi di consuntivo è, infatti, essenziale sia per un monitoraggio “ex post” dell'effettività della copertura, sia per valutare l'opportunità di proiettare gli effetti del maggior gettito sugli anni a venire.

D'altra parte, l'attivazione di un più trasparente procedimento di calcolo che consenta la determinazione del peso relativo da attribuire ai vari possibili fattori di espansione delle entrate tributarie - attraverso specifiche ed analitiche quantificazioni - appare imprescindibile al fine di fugare i possibili dubbi sulla congruità della copertura finanziaria dei provvedimenti di sgravio.

Esaminando distintamente le due questioni, a distanza di quattro mesi dall'audizione resa al Parlamento, possono essere tratte alcune conclusioni.

In primo luogo, sono stati resi noti di recente i dati provvisori sugli incassi tributari per l'intero anno 2000, ciò che consente di verificare, *ex post*, la tenuta della copertura degli oneri recati dal DL n. 268/2000 in base ai risultati di consuntivo e non alle proiezioni del preconsuntivo.

Il seguente prospetto, fornito dalla Ragioneria generale dello Stato, offre la base quantitativa per tale verifica.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio dello Stato: Confronto previsioni di cassa e risultati per l'anno 2000

(Importi in miliardi)									
	Incasti '99	L.B.	Assestato Camera (a)	Emend. Senato (b)	Assestato Senato (a)+(b)	D.L. 268/2000 (1)	Previs. definitive 2000 (3)	Incasti 2000 (4)	Previsioni cassa 2001
Entrate Tributarie (lorde) di cui:	597.355	591.638	611.896	+ 13.800	625.696	(2) - 12.479	627.044	625.462	654.361
- IRPEF	225.342	225.968	228.684	+ 5.263	233.947	- 9.626	233.947	227.409	235.186
- IRPEG	57.240	50.988	52.780	+ 8.679	61.459	- 2.320	61.459	56.205	62.234
- Imposta sostitutiva	14.847	14.177	15.535	- 1.000	14.535	-	14.535	12.167	15.270
- Capital gain (1031, 1034)	7.499	7.376	21.430	-	21.430	-	21.430	23.906	19.137
- IVA	147.026	157.726	156.183	+ 11.481	167.664	- 84	168.091	176.642	182.201
- Oli minerali	39.199	43.520	42.862	- 2.457	40.405	- 165	40.405	37.965	44.158
- Tabacchi	12.721	12.167	12.937	+ 1.300	14.237	-	14.237	14.605	13.687
- Provento del lotto	25.452	11.710	19.699	- 5.435	14.264	-	14.264	14.286	18.625
Entrate extra-tributarie	49.541	30.343	34.916	-	34.916	-	59.285	63.080	36.063
Alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti	39.543	3.986	4.028	-	4.028	-	5.402	12.337	4.385
Entrate finali lorde	686.439	625.967	650.840	+ 13.800	664.640	- 12.479	691.731	700.879	694.809
Regolazioni contabili e debitorie	30.116	25.400	29.000	-	29.000	-	29.000	32.557	33.500
Entrate tributarie nette	567.239	566.238	582.896	+ 13.800	596.696	- 12.479	598.044	592.905	620.861
Entrate finali nette	656.323	600.567	621.840	+ 13.800	635.640	- 12.479	662.731	668.322	661.309

(1) Gli effetti del decreto-legge non sono considerati tra le previsioni definitive.

(2) Considera mld 634 minori versamenti INPS (art. 1 bis, comma 4)

(3) Considerano anche le variazioni introdotte con atti amministrativi successivi alla presentazione del provvedimento di assestamento per mld. 27.091 di cui mld 23.040 proventi UMTS (cap. 2571) e mld 1.416 proventi dismissioni (cap. 4055)

(4) Risultati provvisori in attesa confronto con Ministero delle finanze e definizione conto consuntivo 2000. Gli incassi per entrate tributarie sono al netto di miliardi 413 riportati tra le entrate extra tributarie per omogeneità con l'apposizione delle relative previsioni, allocate in tale comparto per l'adeguamento ai criteri del SEC 95.

I risultati 2000 sembrano confermare una notevole crescita del gettito tributario sia con riferimento alle previsioni (iniziali, assestate e definitive) che con riguardo al gettito dell'anno precedente. Lo scostamento positivo appare, anzi, maggiore di quello che ha indotto il Governo a procedere ad una immediata "restituzione" ai contribuenti.

Resta, peraltro, largamente insufficiente l'interpretazione dei fattori determinanti di tale incremento di gettito. E, pertanto, permangono i dubbi sulla qualità e sul carattere strutturale dei risultati conseguiti.

Non si dispone, infatti, di note esplicative in grado di chiarire – per ciascuna principale categoria di imposta – le ragioni alla base della dinamica registrata nel 2000, con una specificazione dell'incidenza da assegnare ai diversi fattori espansivi.

Alle variazioni in aumento rispetto alle previsioni possono infatti concorrere in varia misura sia fattori di carattere occasionale connessi al gettito di specifici tributi (capital gains, lotto, accise, ecc.) sia fattori effettivamente rapportabili al miglior funzionamento dei meccanismi tributari e all'emersione di basi imponibili.

Il rilievo crescente di questi ultimi fattori è stato già valutato positivamente dalla Corte nella relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 ma, ai fini di un corretto giudizio sulla congruità dei mezzi di copertura finanziaria, è indispensabile disporre di una analisi di grana più fine.

In altri termini, come previsto dalla legge n. 133/99, il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale può, sì, essere calcolato come importo residuale, ma è a tal fine necessario che risultino chiaramente esplicitati l'importo complessivo delle maggiori entrate accertate e le somme da scorporare da tale importo, corrispondenti agli effetti del più favorevole andamento delle grandezze

macroeconomiche e degli interventi normativi, nonché eventualmente agli effetti di fattori di carattere transitorio.

Gli obbiettivi di finanza pubblica 2001-2004

7. Nonostante l'obbiettiva situazione di incertezza sul carattere strutturale del maggior gettito atteso, la Nota di aggiornamento al DPEF ha modificato il quadro di finanza pubblica per gli anni 2001/2004 proiettando per intero sull'arco del quadriennio tale incremento.

Avuto riguardo agli effetti di "trascinamento" connessi all'applicazione di tassi di crescita e di elasticità delle singole imposte a una base imponibile più ampia, tale proiezione si è tradotta in una stima di maggior gettito di poco superiore a 18.000 miliardi nel 2001, di circa 26.000 miliardi nel 2002, di 29.000 miliardi nel 2003 e di 33.000 miliardi nel 2004. Inoltre, a partire dal 2001, si è provveduto a correggere in aumento, per circa 9.000 miliardi annui, le previsioni di entrata relative ai "capital gains" contenute nel DPEF.

Per quanto riguarda quest'ultima, si tratta di una correzione basata sull'eccezionale risultato conseguito nel 2000, che viene pertanto considerato sia pure parzialmente strutturale, correzione la cui effettività è connessa agli andamenti – per loro natura difficili da prefigurare – del mercato finanziario.

Così precisate le risorse utilizzabili per l'orizzonte 2001/2004, la Nota di aggiornamento ha colmato la lacuna informativa del DPEF, a suo tempo segnalata dalla Corte, definendo le manovre di bilancio da attuare negli anni di riferimento. Al riguardo:

- sono stati confermati, e per alcuni indicatori sono divenuti più ambiziosi, gli obiettivi programmatici in termini di saldi e di debito della P.A.;

– per il 2001, si è previsto che il maggior gettito tendenziale (oltre 26 mila miliardi) e quanto in aggiunta derivante dalle misure correttive della spesa (circa 8 mila miliardi) fossero destinati a nuovi sgravi fiscali (22 mila miliardi), alla copertura di maggiori spese correnti (oltre 6 mila miliardi), al sostegno delle spese in conto capitale (poco meno di 4 mila miliardi) e, infine, al già ricordato miglioramento dell'avanzo primario programmatico (circa 2 mila miliardi);

– sono state programmate riduzioni fiscali crescenti dai 22 mila miliardi del 2001 ai circa 30 mila miliardi del 2002, agli oltre 33 mila miliardi del 2003 sino ai 35 mila miliardi del 2004;

– per il 2002 (e, marginalmente, per il 2003) si è precisato che l'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto potrà richiedere una specifica manovra di contenimento (pari a circa 6 mila miliardi nel 2002) a integrazione degli effetti permanenti della manovra correttiva della finanziaria 2001 (8 mila miliardi).

La manovra di bilancio: aspetti generali

8. La manovra di bilancio necessaria per il raggiungimento degli obiettivi programmatici trova attuazione, in via principale, nel disegno di legge finanziaria per il 2001 approvato lo scorso 23 dicembre (legge 388/2000). Una parte non trascurabile dell'azione correttiva è, peraltro, affidata al bilancio dello Stato a legislazione vigente e, in particolare, alla "rigorosa revisione degli stanziamenti relativi alle spese discrezionali".

Confermando sostanzialmente gli importi indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF, nel disegno di legge inizialmente presentato 22.400 miliardi erano destinati nel 2001 a nuovi sgravi fiscali e contributivi a favore di famiglie e imprese, 6.400 miliardi alla copertura di maggiori spese correnti, 3.800 miliardi al sostegno delle spese

in conto capitale. Si confermava altresì un maggiore avanzo primario di 2.200 miliardi nel 2001 rispetto all'obiettivo fissato nel DPEF.

Il provvedimento ha subito nel corso dell'iter parlamentare importanti variazioni, che tuttavia non hanno inciso che marginalmente sui saldi: in termini di conto delle pubbliche amministrazioni l'avanzo primario, infatti, peggiora di soli 90 miliardi nel 2001 e di 43 nel 2002, e migliora invece di 16 miliardi nel 2003. Variazioni più significative si registrano invece nella composizione degli interventi: gli sgravi per famiglie e imprese risultano aumentati di circa 2000 miliardi (comprendendo in tale aggregato anche il taglio dei ticket) raggiungendo così 24.517 miliardi, si è ridotto di circa 1000 miliardi l'intervento a sostegno delle spese in conto capitale (2.856 miliardi), mentre sono cresciuti di circa 1000 miliardi gli oneri di natura corrente (7.373 miliardi).

Per assicurare il conseguimento nel 2001 dell'obiettivo di avanzo primario rivisto in senso migliorativo dalla Nota di aggiornamento al DPEF, è stato, pertanto, necessario disporre una manovra di contenimento della spesa di dimensioni maggiori di quella originariamente prospettata (circa 10.000 miliardi contro gli 8.000 miliardi della Nota).

L'intera struttura della manovra in termini di conto delle pubbliche amministrazioni e le variazioni intervenute risultano chiaramente dal seguente prospetto, compilato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione a tale prospetto, nelle pagine che seguono vengono formulate osservazioni sui grandi aggregati che costituiscono la manovra stessa.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2001 ANALISI DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI									
(importi in miliardi di lire)	AMMINISTRAZIONI								
	2002			2003					
	Iniziale	Var.ni	Finale	Iniziale	Var.ni	Finale	Iniziale	Var.ni	Finale
Avanzo primario tendenziale (DPEF)	122.300			128.600			148.100		
Revisione tendenziale (maggiori entrate nette) (Nota di aggiustamento DPEF)	26.800			35.100			38.200		
MANOVRA (A+B)	-24.600	-598	-25.198	-25.600	-43	-35.493	-40.200	16	-40.184
A) Interventi per lo sviluppo	-32.600	-2.048	-34.648	-45.204	-1.479	-46.683	-50.495	-1.479	-51.974
- riduzioni fiscali e contributive (All. n. 1)	-22.400	-417	-22.817	-30.600	204	-30.296	-33.600	626	-32.974
- sgravi fiscali	-17.735	-582	-18.317	-21.818	540	-21.278	-23.810	-12	-23.822
- irap e addizionale regionale irpef (FSN)	-3.080	-6	-3.086	-1.960	-42	-2.002	-1.960	-42	-2.002
- incentivi per l'occupazione	-884	314	-570	-1.716	468	-1.248	-2.548	622	-1.926
- riduzione oneri sociali e altri sgravi	-2.212	-483	-2.695	-2.675	-605	-3.280	-2.751	-596	-3.347
- credito fiscale investimenti	-700	0	-700	-2.230	0	-2.230	-2.330	0	-2.330
- altre agevolazioni minori	-289	-760	-1.049	-101	-277	-378	-101	-276	-377
- minore maturazione rimborsi	2.500	1.100	3.600	0	0	0	0	0	0
- minore detrazione ticket sanitari	0	0	0	0	120	120	0	830	830
- abolizione ticket (All. n. 2)	0	-1.700	-1.700	0	-1.890	-1.890	0	-2.305	-2.305
- sostegno spese c/capitale (Articolato e tabelle LF 2001)	-3.800	944	-2.856	-7.800	684	-6.837	-9.600	817	-8.683
- L. 488 e credito fiscale agli investimenti	-2.000	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	0	-5.000
- nuovi investimenti	-1.800	944	-856	-3.500	684	-2.637	-4.800	817	-3.883
- maggiori spese correnti compreso contratti (All. n. 2)	-6.400	-673	-7.073	-7.204	-467	-7.661	-7.495	-517	-8.012
- rinnovi contrattuali e altre spese personali	-5.220	-515	-5.735	-3.948	-1.217	-5.165	-3.948	-1.457	-5.405
- effetti indotti aumenti retributivi Stato+Univ.ità	2.323	234	2.557	1.939	447	2.386	1.939	572	2.511
- pensioni	-1.383	-1.076	-2.459	-1.527	-1.109	-2.636	-1.619	-1.118	-2.735
- politiche sociali	-495	-141	-636	-790	-133	-923	-611	-135	-746
- altri interventi minori	-201	-894	-1.095	-234	-812	-1.046	-181	-1.028	-1.209
- tabelle legge finanziaria	-1.424	1.519	95	-2.644	2.467	-177	-3.076	2.647	-428
B) Manovra correttiva 2001 (Articolato e tabelle LF 2001)	6.000	1.959	7.959	9.784	1.436	11.190	10.295	1.495	11.790
- razionalizzazione consumi intermedi	5.590	0	5.590	6.120	0	6.120	7.200	0	7.200
- finanze di progetto	0	0	0	300	0	300	800	0	800
- altri effetti indotti e altre entrate	1.290	1.572	2.862	2.394	1.052	3.446	1.585	1.047	2.932
- alienazioni immobiliari	800	0	800	800	0	800	0	0	0
- riduzioni di spesa	314	384	698	440	384	824	410	448	858
Avanzo primario (con effetti manovra 2001)	124.500	-90	124.410	128.250	-43	128.207	146.100	16	146.116
C) Interessi	144.000	0	144.000	146.000	100	146.100	143.400	100	143.500
Saldo risultante con manovra 2001 in % del Pil	-0,8		-0,8	-0,7		-0,7	0,1		0,1
Manovra per gli anni successivi (al netto finanziamento investimenti)				4.280		-4.393	-1.900		1.816
Saldo programmatico in % del Pil	-0,8			-0,5			0,0		
PIL	2.338.908			2.450.280			2.564.568		

Il gettito tributario tendenziale

9. Come premessa all'analisi della attendibilità della previsione di maggiori entrate nette per 26.800 miliardi, va osservato che la finanziaria 2001 prevede interventi di riduzione della pressione fiscale analoghi a quelli della finanziaria 2000, riproducendone quasi letteralmente il comma 4 dell'art.1. Sopprime, però, il riferimento alla procedura di determinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale di cui alla legge n.133/99, per cui vengono a cadere anche le limitazioni dalla stessa previste (riferimento alle sole imposte dirette autoliquidate). L'analogo comma 4 dell'art.1 della legge n.388/2000 stabilisce che alla riduzione della pressione fiscale debbano essere destinate le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto agli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal DPEF 2001-2004 e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nello stesso DPEF.

In pratica, alla riduzione della pressione fiscale vengono destinate tutte le maggiori entrate aventi natura strutturale, da quantificarsi con semplice relazione tecnica scorporando i soli effetti della eventuale maggiore crescita. Inoltre, le maggiori entrate vengono determinate in raffronto con le sole previsioni, senza alcun riferimento al consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, determinando così problemi di chiarezza e di omogeneità nel raffronto dei dati.

Come si è detto, alla base della previsione di maggiori entrate vi sono effetti di trascinamento, per oltre 18.000 miliardi, del maggior gettito presunto per il 2000: al riguardo, non possono che essere ribadite le perplessità in precedenza espresse sul carattere permanente di tali miglioramenti, essenzialmente per la carenza delle necessarie informazioni sulle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Il raffronto tra entrate 2000 e previsioni 2001 può allo stato essere operato su dati effettivi solo per quanto riguarda la gestione di cassa. Per le entrate di competenza si può ricorrere, con tutte le approssimazioni che ciò comporta, ad una stima degli accertamenti 2000, effettuabile partendo dai versamenti in conto competenza.

A parte, l'IVA, gli incrementi previsti appaiono piuttosto ottimistici se raffrontati con l'estrapolazione di quelli del 2000 e se si tiene conto del fatto che le previsioni scontano già gli effetti dei consistenti sgravi fiscali per IRPEF e IRPEG. Così come ottimistica appare la previsione per le imposte sostitutive di un gettito superiore, sia pure di poco, a quello del 2000, nonostante il carattere probabilmente irripetibile della performance dei *capital gains* nel 2000 (che hanno fatto seguito ai risultati anch'essi notevoli del 1999).

Per le entrate relative all'anno 2001, infatti, si assume a base della nuova previsione il complesso degli introiti aggiuntivi stimati per il 2000, considerati, quindi, come strutturali, pur in assenza di un'analitica ricostruzione della loro composizione. Strutturalmente acquisite vengono considerate non solo le entrate da *capital gains*, ma anche quelle derivanti dal monopolio tabacchi a seguito del ridimensionamento del fenomeno del contrabbando, che non si sa, però, quanto sia legato all'efficacia dell'azione di contrasto ed alla collaborazione delle multinazionali del fumo e quanto, invece, agli irripetibili condizionamenti alla libertà di movimento dei contrabbandieri dovuti lo scorso anno alle operazioni belliche per il Kosovo. Ma, soprattutto, vengono considerate strutturalmente acquisite entrate per autotassazione IRPEF e IRPEG che nel 2000 hanno in realtà fatto registrare un incremento inferiore a quello previsto con la nota di aggiornamento del DPEF.

10. I raffronti così operati hanno valore di prima approssimazione, sia perché i dati degli incassi sono grezzi, sia perché gli incassi stessi sono la somma dei versamenti tanto in conto competenza, quanto in conto residui, sia perché manca un adeguato e chiaro quadro dei dati che andrebbero considerati, sia, infine, perché le ipotesi formulate e le stime incorporate sono molte. La disomogeneità dei dati è, in realtà, tale da rendere arduo, se non da inficiare, qualsiasi tentativo di raffronto, rendendo per il momento insoddisfatto il requisito della trasparenza del bilancio, vanificandone la funzione di strumento di valutazione della politica finanziaria, ed anche di semplice specchio della situazione della finanza pubblica.

I chiarimenti finora ottenuti risultano incompleti e insufficienti. Le stesse spiegazioni offerte nel corso della sessione di bilancio sono state formulate in termini spesso generici ed astratti, senza rendere disponibile una ricostruzione completa, sistematica ed agevolmente comprensibile del complessivo quadro di raccordo – fra risultati e previsioni per gli anni precedenti e previsioni per il 2001, fra previsioni di competenza e previsioni di cassa, fra entrate lorde ed entrate nette, fra bilancio dello Stato e conto della P.A.. Mancano, pertanto, con riguardo al complessivo quadro di copertura, gli elementi necessari per poter fondatamente valutare l'attendibilità delle previsioni di entrata.

Gli interventi correttivi

11. Come già ricordato, al fine di fronteggiare i programmati interventi di sgravio fiscale e di sostegno della crescita, la manovra finanziaria approvata dal Parlamento ha rafforzato le misure di segno restrittivo (i c.d. "interventi correttivi"), consistenti in tagli di spesa e nel reperimento di maggiori entrate.

La dose aggiuntiva di restrizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare – che ha portato l'effetto complessivo atteso da tali interventi a poco meno di 10.000 miliardi – è da attribuire ad interventi dell'ordine di circa 2000 miliardi, tra i quali si segnalano, in particolare, i proventi attesi dal c.d. "dividendo CONSAP" (monetizzazione del plusvalore dell'attivo patrimoniale rispetto alle passività iscritte in bilancio, per circa 500 miliardi) e dalle misure relative a lotto e enalotto.

La copertura finanziaria delle occorrenze connesse sia alle maggiori spese correnti che al sostegno delle spese di investimento dovrebbe essere assicurata, in parte, dalle maggiori entrate tributarie a legislazione vigente che eccedono, per circa 4000 miliardi, gli sgravi fiscali programmati; in parte, da disposizioni che determinano aumenti di entrata e riduzioni di spesa, tra cui ulteriori interventi di dismissioni immobiliari; per la parte maggiore, infine, da misure di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi nelle amministrazioni centrali, regionali e locali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e dalla riformulazione del patto di stabilità interno, inteso a coinvolgere le Amministrazioni regionali e locali nel conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Con riguardo, in particolare, ai risparmi di spesa, la legge finanziaria per il 2001 si propone di estendere portata ed effetti di quanto già previsto dall'art. 26 della precedente finanziaria relativamente al solo comparto dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (anche se già nel corso del corrente anno hanno aderito alle prime convenzioni circa 1200 amministrazioni locali).

L'ammontare delle economie di spesa viene stimato in ben 5590 miliardi nel 2001, con valori crescenti negli anni successivi. L'indicato obiettivo di risparmio è affidato, fondamentalmente, all'utilizzo di strumenti telematici, nonché ad una serie di attività preordinate alla concentrazione e alla standardizzazione della domanda. Al di là

dei positivi effetti di semplificazione procedurale, i risultati finora conseguiti con le prime convenzioni nell'ambito dell'apparato centrale dello Stato sarebbero incoraggianti, anche se non si dispone ancora di dati certi.

A prescindere da considerazioni di ordine istituzionale ed organizzativo che la Corte ha già svolto nella ultima relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, la trasposizione del modello, già sperimentato per lo Stato, agli altri Enti dell'Amministrazione centrale e, soprattutto, alle amministrazioni regionali e locali – comprese, come si è detto, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere – presuppone peraltro, ad avviso della Corte, il rispetto di alcuni requisiti essenziali, quali la tempestività di avvio del progetto, la partecipazione convinta ed attiva di tutte le amministrazioni interessate, il coordinamento ed il costante monitoraggio del Ministero del Tesoro. L'attivazione degli interventi previsti – che si muovono nell'ottica di apertura del mercato – è legata, per talune tipologie acquisitive, ad un complesso di variabili e potrebbe, pertanto, richiedere un non breve arco temporale.

Anche alla luce del forte peso della “spesa specifica” per gli enti diversi dallo Stato, il conseguimento degli obiettivi di contenimento risulta decisamente incerto.

Riduzioni fiscali e contributive

12. Passando ora ad analizzare il versante dei cosiddetti “interventi per lo sviluppo” si rileva che anche quest'anno la massima parte degli interventi volti al sostegno e al rilancio dell'economia ha per oggetto oneri di natura corrente, quali, ad esempio, quelli derivanti dai vari interventi di politica sociale: ciò implica una interpretazione – peraltro già adottata lo scorso anno - della lettera i – ter) introdotta nell'art. 11 comma 3 della legge 468 nel senso di comprendere nell'ambito degli interventi stessi (indicati nella

legge finanziaria sotto la dizione "per lo sviluppo") anche le spese rivolte all'espansione dei consumi.

La parte preponderante degli interventi per lo sviluppo (22817 miliardi su un totale di 34646 miliardi) è costituita da riduzioni fiscali e contributive.

La rimodulazione della struttura degli scaglioni Irpef, l'aumento della deduzione per l'abitazione principale (completa esenzione della rendita catastale a partire dall'anno d'imposta 2000) e la riduzione delle aliquote a partire dall'anno d'imposta 2001 costituiscono la quota prevalente delle misure di contenimento delle entrate a favore delle famiglie.

Dal lato delle imprese, le principali misure riguardano la riduzione dell'aliquota Irpeg, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione e un credito di imposta automatico alle imprese che effettueranno nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Sgravi fiscali sono poi previsti per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; inoltre, in materia di Irap viene introdotta una deduzione strutturale.

13. Per quanto riguarda l'attendibilità delle previsioni effettuate, da un esame puntuale delle disposizioni dell'articolato in materia di entrate emergono riserve e perplessità - anche sulla tenuta dei saldi - per le carenze, la genericità e l'evidente approssimazione di alcune parti della relazione tecnica. Già relativamente all'art.2, che dispone riduzioni delle aliquote IRPEF e maggiori detrazioni e deduzioni, vanno segnalate la mancata quantificazione degli effetti di alcuni emendamenti introdotti al progetto iniziale e la mancata considerazione di riflessi indotti su altre entrate fiscali (IRAP) e contributive. Ulteriori osservazioni riguardano in particolare, i mancati chiarimenti degli effetti indotti in termini di imposta sostitutiva dalle modifiche introdotte al testo iniziale dell'art.4 (riduzione dell'aliquota IRPEG), sull'IVA dalle disposizioni dell'art.23

(riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati) e sui possibili effetti indotti dalla riduzione di consumi per i quali è prevista tassazione a seguito dell'esenzione dall'accisa sul biodiesel prevista dall'art.21.

Rischi di sottostima delle minori entrate sono poi legati alle disposizioni dell'art.3 a favore dei lavoratori transfrontalieri, dell'art.8 riguardante agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate e dell'art.33 (disposizioni agevolative in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e di INVIM). Per quanto concerne, in particolare, l'art. 8, le modifiche apportate nel corso del dibattito non riducono gli oneri previsti ma li ampliano, in quanto l'ammortamento va in riduzione degli importi su cui calcolare l'agevolazione.

Dubbia appare, infine, l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni dell'art.6, commi 7 (riclassificazione ammortamenti anticipati pregressi) e 8 (imprenditoria giovanile in agricoltura), dell'art.12 (trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi), dell'art.15 (agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani), dell'art.35 (regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali).

Le misure in materia sanitaria

14. Nella individuazione degli oneri e nella valutazione di copertura delle numerose disposizioni che riguardano la materia sanitaria nella legge finanziaria, non può prescindersi dal quadro complessivo in cui le stesse si innestano, ed in particolare dalla attuazione del federalismo fiscale disegnato dal d.lgs. n. 56/2000, attuativo dell'articolo 10 della legge delega n. 133/99, raccordato alla riforma dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 19-ter del d.lgs. n. 229/99. Nella fase di avvio dei nuovi meccanismi fiscali e di scomparsa di trasferimenti erariali, assume ancora maggiore

significatività la coerenza del quadro previsionale, anche alla luce delle risultanze contabili, che hanno sinora evidenziato il ripetersi di sensibili squilibri (di cui sono sintomi anche i saldi IRAP indicati in l. finanziaria tra le regolazioni contabili e debitorie; si tratta di 7.333 miliardi per il 1998 e di 9.811 miliardi per il 1999). Al riguardo fondamentale appare l'esigenza, reiteratamente segnalata dalla Corte, di un puntuale raccordo tra prestazioni assicurate nei livelli essenziali di assistenza e risorse finanziarie. In tal senso si è impegnato il Governo (punto B 6 dell'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2000), anche se non risulta ancora definita la centrale questione.

In tale contesto va segnalato l'art. 83 della legge finanziaria che riprende l'accordo intervenuto nella sede della conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 1999, di decisivo rilievo sia nella quantificazione della spesa per il 2001 (ivi indicata in 129.000 miliardi, poi elevati a circa 131.000 con la manovra finanziaria), sia per la definizione delle responsabilità statali e regionali in caso di nuovi disavanzi. In base a tale norma, a partire dal 2001, le Regioni si impegnano a far fronte alla copertura di eventuali disavanzi di gestione rispetto alla quantificazione programmatica, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con procedure e modalità coinvolgenti anche i livelli di Governo centrale. Per la definizione di quelli pregressi, in conformità agli accordi assunti nella sede della Conferenza Stato-Regioni, la l. finanziaria individua in tab A 16.000 miliardi (con una modulazione di 7.000 mld per il 2001, 6.000 mld per il 2002 e 3.000 per il 2003). Peraltro tuttora da realizzare, anche se avviati a definizione a livello tecnico, sono gli accordi (richiamati espressamente anche nel citato testo della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto - punto A. 2) previsti dal Patto di stabilità per assicurare livelli soddisfacenti di prestazioni e di economicità nelle diverse Regioni, essenziali all'ottica sottesa al Patto ed alla stessa disciplina del federalismo fiscale. Ai fini di verifica dell'andamento della spesa sanitaria, articolata per fattori produttivi e

responsabilità decisionali, significativo rilievo riveste il sistema di indicatori e di parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali ed i livelli di spesa, finalizzati alla verifica dei livelli di assistenza assicurati in ciascuna Regione e Provincia autonoma, alla valutazione dei risultati economico-gestionali ed alla individuazione delle cause degli eventuali disavanzi.

Con riguardo alla spesa per acquisto di beni e servizi (il cui obiettivo di contenimento era stato, come è noto, oggetto di precedenti finanziarie) va segnalata la attivazione (art. 59) di meccanismi di aggregazione, promossi dal Ministero del tesoro, tra aziende sanitarie e ed ospedaliere appartenenti a regioni diverse, indicate dalla Conferenza Stato-Regioni, al fine "di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato". In materia di spesa farmaceutica sono previste numerose disposizioni di razionalizzazione e di risparmio: in particolare rileva quanto approvato - in seguito all'emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare - dall'art. 84 sgg. in relazione alla eliminazione progressiva dei ticket sanitari, per il quale le risorse disponibili per il servizio sanitario nazionale sono aumentate di 1.900 miliardi per il 2001, 1.875 miliardi per il 2002, 2.375 miliardi per il 2003 e di 2.165 miliardi a decorrere dal 2004. La stessa norma (art. 85) prevede una rideterminazione delle previsioni programmatiche per gli anni 2002 e seguenti, da raggiungere anche attraverso la razionalizzazione dei comportamenti prescrittivi degli operatori, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate.

15. Nel prospetto di copertura della legge finanziaria (ex art. 158 comma 1) sono indicati circa 5.000 miliardi di oneri correnti per il F.S.N. (5.040 - 48), ai quali concorrono le previsioni di un minor gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF per circa 3.000 miliardi.

Al di là delle specifiche quantificazioni relative alla copertura delle molteplici misure riguardanti la materia sanitaria, e quella farmaceutica in particolare, la previsione programmatica per il 2001 richiede per i motivi sopraindicati, con particolare riguardo alle aree di spesa più significative e non agevolmente comprimibili, un attento e tempestivo monitoraggio dell'effettiva traduzione operativa delle misure di razionalizzazione e di risparmi, alle quali per più versi appare correlata sia la copertura delle specifiche misure contenute nella stessa legge finanziaria, che il mantenimento nei limiti di spesa complessivamente programmati per il settore.

E' opportuno osservare che il successo di tali misure di risparmio potrebbe compensare - secondo la relazione illustrativa- anche la riduzione di gettito (peraltro non quantificata) conseguente alla abrogazione (art. 85 comma 31) delle disposizioni, previste dalle precedenti leggi finanziarie, che ponevano a carico delle industrie produttrici, dei grossisti, e dei farmacisti un contributo pari al 60% dell'eccedenza della spesa farmaceutica rispetto ai tetti prefissati.

In tale scenario, ispirato ad esigenze funzionali al "sistema di garanzie" proprio del federalismo fiscale, si collocano anche le più specifiche misure di monitoraggio evidenziate dall'esame dei Ccnl della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla realizzazione dei risparmi previsti dall'art. 72 della legge n. 448/98, che richiede il concorso e la collaborazione fra diversi livelli di governo (è opportuno segnalare che al fine di realizzare gli obiettivi di cui art. 72, comma 3 della legge n. 448/98 è previsto che le regioni assicurino, per ciascun soggetto erogatore, un controllo di almeno il 2% delle cartelle cliniche e dalle corrispondenti schede di dismissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione). Al riguardo appare fondamentale la soluzione di un problema già esposto dalla Corte in ordine alla

tempestiva conoscenza dei dati (da trasmettere poi al livello centrale): in tal senso specifiche disposizioni sono presenti nel testo in esame (art. 87).

Le maggiori spese correnti

16. Dal lato della spesa corrente, gli interventi riguardano il pubblico impiego, il personale docente della scuola, l'avvio della riforma degli ammortizzatori sociali, l'incremento delle pensioni minime e la ricerca.

Nel complesso si tratta di azioni che, al netto degli effetti indotti, comportano un impegno in termini di P.A. di 7.273 miliardi nel 2001, 7.661 nel 2002 ed ad oltre 8.000 miliardi nel 2003. Rispetto alla versione presentata l'aumento è stato particolarmente rilevante per il 2001 (ulteriori oneri per 873 miliardi).

Durante il dibattito parlamentare, gli oneri attesi per i rinnovi contrattuali sono stati ulteriormente aumentati (515 miliardi).

E'anche aumentato l'impatto finanziario delle misure in campo previdenziale: nel testo approvato si passa dagli originari 1.383 miliardi del 2001 e dai 1.400 del 2002 e del 2003 a 2.400 miliardi del 2001, 2.636 nel 2002 e 2.735 nel 2003.

Il maggiore onere è dovuto principalmente all'incremento dell'assegno e della pensione sociale, all'aumento delle pensioni minime, ai maggiori stanziamenti per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, a nuovi incentivi per l'occupazione dei lavoratori anziani e all'introduzione della cumulabilità totale tra pensione e reddito da lavoro e parziale tra pensione di anzianità e assegno di invalidità.

17. Per quanto riguarda spesa per il personale pubblico, che rappresenta la voce più ingente, la l.f. 2001 ha elevato sensibilmente l'ammontare delle risorse finanziarie che la l.f. 2000 aveva destinato ai rinnovi contrattuali del personale pubblico ed agli

incrementi retributivi per il personale non contrattualizzato. La maggiore spesa autorizzata dalla l.f. 2001 ascende, per il 2001, a 4.119 miliardi e, per il 2002, a 3.899 miliardi.

La contrattazione collettiva nazionale (e quella integrativa) per il personale dei comparti statali (esclusi i militari e le forze di polizia) viene, quindi, finanziata, con riguardo all'intero periodo di validità economica dei contratti 1998-2001, per un ammontare di oltre 11.500 miliardi relativamente ai comparti "statali", mentre la spesa "sostenibile" per i bilanci degli enti compresi nei comparti "non statali" sarebbe pari a circa 10.000 miliardi.

La legge finanziaria 2000 aveva previsto incrementi di spesa per assicurare aumenti retributivi nei limiti del tasso di inflazione previsto per il 2000 e per il 2001 (rispettivamente, l'1,2% e l'1,1%), riconoscendo, altresì, un ulteriore 0,4% in relazione agli effetti derivanti da oneri contrattuali già autorizzati da leggi finanziarie precedenti e, soprattutto, per accrescere la "dotazione finanziaria" della contrattazione integrativa.

La legge finanziaria 2001 ha, ora, rideterminato l'onere dei rinnovi contrattuali 2000-01, in base alle modifiche intervenute nelle previsioni del Dpef circa l'andamento dell'inflazione programmata (1,7% nel 2001 anziché 1,1%) e all'effettivo tasso di inflazione per l'anno 2000 (2,6% rispetto all'1,2% programmato), il cui maggior valore riconosce, peraltro, solo in parte. Risorse aggiuntive sono anche stanziare per il personale della scuola, per la dirigenza medica e per il finanziamento della contrattazione integrativa.

**DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
PER I RINNOVI CONTRATTUALI 1998-2001
E PER GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE
NON CONTRATTUALIZZATO
(riepilogo dalle l.f. 1998, 1999, 2000, 2001)**

(oneri lordi in mld)

Comparti statali	1998	1999	2000	2001	2002
personale soggetto a contrattazione collettiva:					
contrattazione nazionale e integrativa	345	2.929	4.161	1.761	2.269
l.f. 01 (l'importo sostituisce quello precedente)				4.247	4.647
personale non soggetto a contrattazione collettiva (compresi i militari e le forze di polizia)	148	837	1.627	760	950
l.f. 01 (l'importo sostituisce quello precedente)				2.393	2.471
TOTALE (a carico bil. Stato)	493	3.766	5.788	2.521	3.219
l.f. 01 (l'importo sostituisce quello precedente)				6.640	7.118
Comparti non statali (contrattazione nazionale)	390	1.775	3.936	2.103	2.710
l.f. 01 (l'importo sostituisce quello precedente)				3.444	3.444
TOTALE GENERALE	883	9.307	9.724	4.624	5.389
TOTALE GENERALE dopo la l.f. 01				10.084	10.562

Nell'insieme, è previsto un incremento della massa retributiva pari al 3,6% rispetto al 2000, comprensivo dell'anticipazione all'anno 2001 di una quota - circa mezzo punto percentuale - della maggiore inflazione prevista per l'anno successivo (operazione, questa che mira ad evitare, almeno in parte, nella prossima tornata contrattuale, la rinegoziazione degli effetti prodotti dal maggior valore dell'inflazione che normalmente registra, rispetto alle previsioni, l'anno che precede il rinnovo contrattuale).

18. La legge finanziaria 2001 dispone, come detto, il finanziamento della contrattazione collettiva anche per l'anno 2002 e, cioè, per il primo anno della tornata contrattuale 2002-2005; ulteriori stanziamenti riguardano, limitatamente al personale scuola, il 2003. Ciò determina un "affidamento di spesa" anche per i futuri rinnovi contrattuali, prescindendo da qualsiasi negoziato sulla crescita retributiva dei pubblici dipendenti e da ogni verifica circa i reali incrementi di produttività del lavoro.

Da osservare, altresì, che i dati suesposti non scontano i trasferimenti di risorse finanziarie al sistema delle autonomie, operati (in relazione al "conferimento" di funzioni e compiti realizzato dal d.lgs. n. 112/1998) con una serie di provvedimenti emanati sul finire del 2000, con effetti che decorrono già dall'anno in corso. Parimenti, la legge finanziaria non considera che, in virtù degli stessi provvedimenti, una quota consistente di personale statale dovrebbe essere trasferita, fin dal 2001, alle amministrazioni regionali e locali e, perciò che l'onere finanziario dei rinnovi contrattuali ricadente oltre l'anno 2000 farà carico non più al bilancio dello Stato, ma a quello delle Regioni e degli Enti locali.

Con riguardo al personale dei comparti non statali, l'ammontare del finanziamento per i rinnovi contrattuali 2000-2001 non è indicato dalla legge

finanziaria, dal momento che i relativi oneri sono posti a carico dei bilanci degli enti, che li assumono nel rispetto dei parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio (art.51, comma 1-bis, d.lgs. n. 29/1993). In proposito, la Corte non può che ribadire l'avviso, più volte espresso in passato, che, per quanto le norme consentano questa modalità di copertura degli oneri, non viene affatto meno la necessità che i fondi di bilancio destinati al finanziamento della spesa regionale, sanitaria e locale esibiscano, quanto alla spesa per il personale, adeguate e specifiche dimostrazioni di copertura.

Nel dar atto, comunque, che la spesa inizialmente prevista per i rinnovi contrattuali dei comparti non statali è riportata nella relazione tecnica al d.d.l. finanziaria si deve notare come tale previsione è antecedente all'incremento di spesa che, nel passaggio dal d.d.l. finanziaria all'approvazione della legge, è stato autorizzato per i rinnovi contrattuali dei comparti statali e che verrà, presumibilmente, assentito anche per i comparti "non statali". Il che accresce, ovviamente, la necessità di esplicitare, nei fondi di cui s'è detto, l'effettiva entità della nuova spesa.

Gli interventi in materia di investimenti pubblici.

19. Gli articoli 144 e 145 disciplinano interventi previsti in materia di investimenti pubblici. Ulteriori interventi in materia di trasporti, di infrastrutture viarie, di protezione civile, di riassetto idrogeologico e di tutela del patrimonio storico artistico, la cui portata finanziaria si aggira, per il 2001, intorno ai 400 miliardi, trovano collocazione nell'ambito degli artt. 131-143.

L'art. 144 è dedicato agli interventi da finanziare attraverso limiti di impegno. L'importo complessivo sviluppa, nel previsto arco temporale di quindici anni, circa 28.000 miliardi. Il sostanziale avvio di tali stanziamenti, oltre ad altre autorizzazioni di spesa che non si configurano quali limiti d'impegno, decorre dal 2002, tenuto conto che

mentre per il 2001 sono appostati 235 miliardi, per il 2002 sono previsti interventi per circa 1.200 miliardi e, nel 2003, per oltre 800 miliardi. Ciò in palese difformità rispetto a quanto previsto nell'alinea dell'art. 11, comma 3, della legge n. 468/78 (così come novellato dall'art. 2, comma 13, della legge 25 giugno 1999, n. 208), in base al quale si dispone che la legge finanziaria "contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale". L'effetto che ne discende è quello di irrigidire i bilanci futuri, senza che, peraltro, ricorrano i presupposti per un immediato avvio dei progettati investimenti.

Peculiare si presenta altresì l'impianto dell'art. 144 all'esame che, per un verso, al comma 1, prevede interventi che risultano esposti in una apposita tabella allegata alla legge e che, per altro, nei restanti diciassette commi, contiene specifiche autorizzazioni legislative di spesa per investimenti, segnatamente nei settori viario, ferroviario, idrico, oltre che per sostenere iniziative derivanti da eventi sismici e idrogeologici. La ricomposizione complessiva degli interventi previsti dalla legge non si presenta di facile lettura, risultando gli stanziamenti autorizzati in materia di investimenti, anche quelli riferiti ad una medesima legge di spesa, disseminati in tre diverse tabelle allegate alla finanziaria (tabella 1, tabella D e tabella F).

Peraltro, in attesa di un aggiornamento del nomenclatore dei capitoli di spesa, neppure la lettura dei dati di bilancio appare, allo stato, idonea a temperare la complessità della ricostruzione degli interventi per investimenti previsti dalla finanziaria.

Cospicui si presentano gli "altri" interventi autorizzati per il triennio 2001-2003 dall'art. 145, che presentano per l'anno iniziale, e dunque a carico del bilancio 2001, la quota parte più rilevante pari ad oltre 3.300 miliardi. Si tratta di un articolo, composto di ben novantanove commi, che si occupa degli interventi più disparati,

peraltro evocando, talvolta, anche interventi di carattere localistico e microsettoriale, e che la legge n. 208/99 (che ha introdotto all'art. 11, comma 3, la lettera *i-ter*) mirava, comunque, ad escludere dal corpo della legge finanziaria.

La copertura degli oneri di natura corrente

20. La copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria è caratterizzata, per il secondo anno consecutivo, dall'utilizzazione - a fini appunto di copertura - di parte del miglioramento del risparmio pubblico, definito dall'art. 6 u.c. della legge 468 come il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti.

La base di riferimento adottata per il calcolo del margine di miglioramento del risparmio pubblico evidenziato dal progetto di bilancio a legislazione vigente è costituita dai risultati dell'assestamento di bilancio dell'esercizio 2000 ed appare effettivamente consentire un confronto omogeneo, anche perchè entrambi i documenti presentano la stessa valenza normativa.

Sulla sostanza dell'operazione, come già nello scorso esercizio, la Corte deve però esprimere qualche perplessità.

Premesso infatti che non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 468, le norme di bilancio non possano determinare un peggioramento del risparmio pubblico come sopra calcolato, salvo che il peggioramento stesso tragga origine dagli andamenti a legislazione vigente, non può non tenersi conto del fatto che il miglioramento del risparmio pubblico si affianca ad un saldo netto da finanziare di competenza ancora molto elevato (74.000 miliardi).

Il carattere espansivo della manovra ha infatti determinato un innalzamento del saldo netto da finanziare del bilancio di previsione 2001 approvato dal Parlamento.

Nella versione netta il livello del saldo stesso – che sconta gli effetti della legge finanziaria – si riallinea sostanzialmente a quello espresso dal bilancio assestato 2000 e risulta superiore di oltre 35.000 miliardi rispetto all'omologo dato dell'iniziale progetto di bilancio.

Anche nel 2001 si registra poi una proliferazione di regolazioni contabili della più varia natura, che comportano complessivamente un onere di 34.349 miliardi, portando così il saldo lordo dell'esercizio stesso ad un valore superiore di oltre il 40% al saldo netto da finanziare come stabilito dall'art. 1 della legge.

Se, da un lato, in qualche misura ciò è giustificato da esigenze di trasparenza dei conti pubblici ed in parte dal recupero di una tendenziale centralità del bilancio di competenza non può negarsi, dall'altro, che il ricorso sempre più esteso a tale metodo di contabilizzazione finisce per comportare notevoli inconvenienti nella rappresentazione dell'effettiva evoluzione della spesa di bilancio. Inoltre, il ricorso a tale strumento – che non trova riscontro in puntuali definizioni contabili – può prestarsi a collocare “sotto la linea” non solo passività di remota provenienza, che debbono essere comunque fronteggiate nel presente, ma anche spese che vengono a maturazione senza aver figurato nei relativi conti di competenza, con conseguente mancato inserimento delle stesse tra gli oneri di natura corrente da coprire. Un caso significativo è costituito dalla allocazione fra le regolazioni contabili delle somme (9.811 miliardi per il 2001), stanziata ad integrazione del fabbisogno sanitario 1999 per minori entrate IRAP in base all'art. 39 – comma 3 – del decreto legislativo 446/97.

21. La riforma delle norme di contabilità non ha toccato il problema della incidenza delle spese pluriennali e permanenti negli esercizi successivi al triennio compreso nel bilancio pluriennale.

Al riguardo, la Corte richiama ancora una volta l'attenzione sull'esigenza di una motivata valutazione delle compatibilità finanziarie almeno di larga massima per gli esercizi interessati, esprimendo anche l'avviso che in ogni caso le tabelle A e B dovrebbero indicare quali accantonamenti possano essere utilizzati per spese pluriennali e permanenti.

Circa quest'ultima modalità di effettuazione delle spese, si pone nuovamente l'accento sui connessi aspetti negativi, quali l'irrigidimento dei futuri bilanci ed il pregiudizio delle future scelte causati dall'ulteriore riduzione di margini di manovra già ristretti, l'alterazione delle risultanze di gestione per la distribuzione di spese attuali su una pluralità di esercizi futuri, da cui consegue anche una minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti, l'ulteriore ostacolo infine al conseguimento ed alla sostenibilità a medio - lungo termine degli equilibri di bilancio richiesti dal patto di stabilità.

Parte seconda - Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre

Dati e valutazioni d'insieme

1. Nonostante la coincidenza con la sessione di bilancio, nel terzo quadrimestre dell'anno viene abitualmente approvato un numero considerevole di leggi: anche il quadrimestre in esame non fa eccezione, in quanto in tale periodo sono state pubblicate complessivamente 56 leggi (a fronte rispettivamente di 61, 35 e 66 nel corrispondente periodo del triennio precedente), di cui 9 di ratifica di trattati internazionali e 11 di conversione di decreti legge: viene così confermata la recente tendenza all'aumento della quota dei provvedimenti d'urgenza rispetto al totale della normazione primaria.

Particolarmente elevata è risultata anche l'incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare, che ammontano complessivamente a 14. Peraltro, come di consueto, in alcuni casi le proposte di origine parlamentare sono state unificate con disegni di legge del medesimo oggetto presentati dal Governo.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 73 schede allegate, le leggi che hanno dichiarate conseguenze di carattere finanziario – oltre alla legge di assestamento del bilancio (n. 317), alla legge finanziaria (n. 388) e alla legge di approvazione del bilancio di previsione (n. 389) – ammontano a 31, di cui 5 di ratifica di trattati internazionali, 7 di conversione di decreti legge e 7 di iniziativa parlamentare.

Sotto il profilo metodologico, va avvertito che ai fini delle indicazioni contenute nelle tavole n. 2 e 3 (oneri finanziari complessivi del quadrimestre e loro ripartizione secondo le modalità di copertura) e della compilazione delle singole schede di copertura sono stati presi in considerazione i soli oneri recati dalle anzidette leggi, mentre per quanto riguarda la parte espansiva della manovra di bilancio si rinvia a quanto osservato nelle pagine precedenti.

Ciò premesso, si rileva che gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 2000/2002 – che si estende al 1999 per effetto dell'origine in tale esercizio di una piccola parte degli oneri – ammontano a complessivi 28.858 miliardi, di cui 36 nel 1999, 16.584 nel 2000, 6.235 nel 2001 e 6.003 nel 2002. La quota afferente il 1999 è dovuta per una parte (14 miliardi) allo slittamento al 2000 di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi a spese connesse ad obblighi internazionali, e per la parte residua allo slittamento al medesimo esercizio di accantonamenti, anch'essi del fondo speciale di parte corrente, relativi alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale: in entrambi i casi, pertanto, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 11-bis comma 5 della legge 468.

Pur tenuto conto della modesta significatività di confronti operati su base quadrimestrale (i più significativi confronti su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato), si rileva che i valori fatti segnare nel periodo in esame sono notevolmente più elevati sia di quelli dei corrispondenti quadrimestri degli ultimi tre esercizi (rispettivamente 14.821, 8.389 e 4.235 miliardi), sia della media degli ultimi sette anni, pari a poco più di 8.000 miliardi.

L'eccezionale scostamento rispetto ai valori degli esercizi precedenti è peraltro da ricondurre essenzialmente al peso degli oneri recati dai due provvedimenti in materia fiscale – la legge n. 342 del 21 novembre e la legge n. 354 del 23 novembre, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 – collegati rispettivamente alla manovra di bilancio per il 2000 e a quella per il 2001.

Il complesso degli oneri recati da questi provvedimenti – del primo dei quali si è già estesamente trattato nella parte precedente, mentre al secondo sono dedicate

alcune delle pagine che seguono – è pari a circa 13.840 miliardi per il 2000, a 3.824 per il 2001 e a 3.362 per il 2002; ad essi si fa fronte essenzialmente attraverso nuove e maggiori entrate tributarie.

Al netto di tali poste, gli oneri recati dalla legislazione del quadrimestre si collocano nell'ambito della media pluriennale sopraindicata.

Gli oneri successivi al 2001 – anch'essi indicati nella tavola n. 2 e nelle schede – comprendono oneri pluriennali e permanenti. Questi ultimi comportano, senza tener conto degli oneri di determinare nella legge finanziaria connessi alle leggi 328 e 353, una spesa a regime (dal 2023) di circa 5.568 miliardi annui, importo che rappresenta un multiplo di quello medio dei precedenti esercizi. Anche qui, però, va tenuto conto del fatto che 3.765 miliardi annui derivano dalle misure fiscali contenute nel collegato (legge n. 342, citata) alla legge finanziaria per il 2000, onere che trova la sua copertura in larga misura nell'ambito della legge stessa. Anche al netto di tale posta, tuttavia, la quota degli oneri permanenti resta comunque superiore alla media dei corrispondenti quadrimestri dei precedenti esercizi; essa è inoltre totalmente connessa a spese di natura corrente, la congruità della cui quantificazione incontra, in taluni casi, i limiti indicati nel successivo paragrafo.

Piuttosto contenuto è invece il peso degli oneri pluriennali, dipendenti nella quasi totalità da limiti di impegno quindicennali per complessivi 118 miliardi, 110 dei quali riguardano la legge n. 285 del 9 ottobre ("Interventi per i giochi olimpici invernali – Torino 2006").

Dall'insieme degli oneri temporanei e di quelli pluriennali e permanenti deriva il seguente quadro complessivo delle spese autorizzate dalla legislazione del quadrimestre in esame sia per gli esercizi compresi nel bilancio triennale 2000/2002, sia per quelli successivi, ripartite per esercizio e per tipologia:

(in miliardi)

Esercizio	Onere Complessivo	Di cui			
		Spese correnti	%	Spese c/cap	%
1999	36	36	100,-	---	---
2000	16.584	16.208	97,3	376	2,7
2001	6.235	5.890	94,2	345	5,8
2002	6.003	5.632	93,6	371	6,4
2003	4.680	4.562	97,5	118	2,5
2004	5.241	5.123	97,8	118	2,2
2005	5.277	5.159	97,8	118	2,2
2006	5.312	5.194	97,8	118	2,2
2007	5.350	5.232	97,8	118	2,2
2008	5.390	5.272	97,8	118	2,2
2009	5.452	5.334	97,8	118	2,2
2010	5.496	5.378	97,9	118	2,1
2011	5.541	5.423	97,9	118	2,1
2012	5.559	5.441	97,9	118	2,1
2013	5.578	5.460	97,9	118	2,1
2014	5.594	5.476	97,9	118	2,1
2015	5.612	5.494	97,9	118	2,1
2016	5.509	5.508	---	1	---
2017	5.524	5.524	---	---	---
2018	5.542	5.542	---	---	---
2019	5.557	5.557	---	---	---
2020/22	5.560	5.560	-	---	---
dal 2023	5.568	5.568	--	---	---

Dal quadro complessivo di cui sopra emergono due dati di particolare rilievo.

In primo luogo, la misura ormai quasi trascurabile dell'incidenza della spesa di investimento, che rafforza la tendenza già manifestatasi nel corso dell'intero esercizio 1999 e nei primi due quadrimestri del 2000 ad un suo rapido declino. Infatti, nell'esercizio 1998 la spesa stessa aveva rappresentato, su base annua, il 44,6% della spesa autorizzata nell'ambito del bilancio triennale ed il 47,9% di quella relativa al decennio successivo; nel 1999 essa, sempre su base annua, era scesa rispettivamente al 27,4% ed al 25,5% e nei primi due quadrimestri del 2000 aveva raggiunto appena i livelli del 11,9% e del 10,4%. Nel quadrimestre su cui si riferisce i rispettivi valori sono stati del 3,8% e del 2,2%.

In secondo luogo, la massima parte degli oneri relativi agli esercizi compresi nel bilancio triennale, e segnatamente negli ultimi due esercizi se si prescinde dalla restituzione del c.d. "bonus fiscale", permane anche negli esercizi successivi; inoltre, trattandosi quasi esclusivamente di spesa corrente, essa presenta forti caratteri di rigidità.

Anche se nel quadrimestre in esame assume proporzionalmente un particolare rilievo, si tratta, come è noto, di una situazione non nuova, sui cui aspetti negativi la Corte ha posto costantemente l'accento, richiamando anche l'attenzione — come nell'ultima relazione sul rendiconto generale dello Stato — sull'opportunità di modifiche normative che introducano almeno l'obbligo di una motivata valutazione di massima della compatibilità dell'ulteriore irrigidimento del bilancio causato dalle spese stesse con gli obiettivi di politica economica di medio e lungo termine e con i vincoli esterni di livello dei saldi e di progressiva riduzione dello stock del debito.

Tutti gli importi che precedono sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. La loro attendibilità è però soggetta ad un duplice ordine di limitazioni: da un lato la presenza di ulteriori oneri non quantificati e non presi in considerazione ai fini della copertura e dall'altro i problemi di congruità delle quantificazioni effettuate.

Sotto il primo profilo, anche se la consistente quota di provvedimenti d'urgenza e soprattutto le modifiche degli originari disegni di legge nel corso dell'iter parlamentare hanno determinato una maggiore presenza di oneri non quantificati e non coperti, l'indicato limite riveste, dal punto di vista finanziario, un rilievo tutto sommato modesto.

Sotto il secondo profilo, come risulta dall'esposizione che segue, la valutazione è invece resa incerta dalla presenza, finanziariamente rilevante, di alcune

tipologie di spesa di incerta o difficile quantificazione anche per la loro proiezione temporale - molte delle quali determinano l'attribuzione di diritti soggettivi a tutti i possessori di determinati requisiti e pertanto ad una platea di beneficiari non predeterminata numericamente - ed è aggravata dalla insoddisfacente qualità di molte relazioni tecniche (o, più spesso, di note tecniche aggiuntive) e dalla scarsità di dati da esse forniti.

Come si è già indicato, in coincidenza con la sessione di bilancio 2000 ha concluso il suo iter parlamentare (legge n. 342 del 21 novembre), unico tra tutti i disegni di legge collegati alla legge finanziaria per il 2000 presentati nel novembre 1999, il disegno di legge in materia fiscale, che determina quote molto rilevanti di oneri a partire dal 2001 ed ancora più dal 2004.

Il provvedimento introduce numerose modifiche al sistema di tassazione di imprese e persone fisiche. Tra le norme di maggior rilievo per le imprese quelle che ampliano le agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali nuovi (c.d. legge Visco) (art. 3), intervengono sulla disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (art. 6), riguardano la rivalutazione dei beni delle imprese, prospettando una rivalutazione facoltativa e non obbligatoria effettuata a condizioni agevolate sotto il profilo tributario (artt. 10-16), riguardano il settore bancario intervenendo sulla normativa in materia di conferimenti di cui alla legge n. 218/1990 per introdurre un ulteriore regime agevolato, mediante la previsione di una imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Di rilievo anche quelle previste per le persone fisiche: l'art. 31, che ricomprende fra le spese sanitarie, da detrarre al 19%, anche le spese di assistenza specifica svolte da personale infermieristico professionale, l'art. 33, che prevede la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base di cui

all'articolo 6, comma 2, della legge 438/92; l'art. 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che pone i redditi di collaborazione coordinata e continuativa nella categoria dei "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", ma soprattutto l'art. 69 che, inserito nel corso dell'esame parlamentare, opera un'ampia rivisitazione della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il disegno di legge originario prevedeva minori entrate per circa 43 miliardi nel 2000, 2509 miliardi nel 2001 e 1471 a decorrere dal 2002, la cui copertura era affidata per la maggior parte a misure da cui derivavano maggiori entrate e in parte minima ad accantonamenti nei fondi speciali dei Ministeri delle finanze e del tesoro (42,6 miliardi nel 2000, 82,6 miliardi nel 2001 e 175,4 miliardi nel 2002). Era inoltre previsto un meccanismo di copertura attraverso maggiori entrate per gli ulteriori oneri attesi a partire dal 2004.

Nella relazione tecnica erano poi previste coperture autonome per gli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) e all'articolo 32 (articolo 28 nella versione originale). Nel primo caso si trattava di 260 miliardi previsti per il 2001, nel secondo di 5 miliardi nel 2001 e di 3 miliardi a partire dal 2002.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose modifiche: è stato innanzitutto inserita nel testo la norma che ridisegna la tassazione delle successioni, prevedendone peraltro una forma di autocopertura attraverso maggiori entrate e sono state riviste ed integrate alcune norme di base ma con limitati effetti finanziari.

Il testo approvato ha confermato la copertura prevista nel testo iniziale: solo il secondo comma dell'art. 102 è stato infatti modificato per tener conto, almeno in parte, delle perplessità emerse nel corso del corso dell'esame parlamentare sulla ammissibilità

della copertura prevista per gli anni 2004 e seguenti, su cui si rinvia alle osservazioni formulate più avanti.

L'esame della relazione tecnica elaborata nel testo finale porta a rilevare, tuttavia, alcuni problemi sia con riguardo alle effettive quantificazioni, sia alla copertura degli oneri.

Sotto il primo profilo, le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare hanno determinato discordanze tra la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica e gli importi indicati nel testo normativo: pur nella sua poco chiara formulazione, l'art. 102 sembra infatti indicare che i maggiori oneri ammontino a 2.509 miliardi nel 2001, a 1.471 miliardi nel 2002 e nel 2003 (così dovrebbe essere interpretata la locuzione "a decorrere dal 2002" contenuta nel primo comma in relazione al disposto del secondo comma) e a 2000 miliardi a decorrere dal 2004.

Invece, il complesso dei maggiori oneri e delle maggiori entrate desumibili dalla relazione tecnica conducono a risultati diversi, come risulta dal seguente prospetto:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Minori entrate	-43	-2.770	-1.565	-1.139	-2.260	-2.435	-2.487
Maggiori entrate	---	2.697	1.620	914	207	343	476
Fondi speciali	11	83	175	---	---	---	---
Altre misure	---	---	---	---	2.000	2.000	2.000
Totale mezzi di copertura	54	2.780	1.795	914	2.207	2.343	2.476
Effetto netto	+11	+10	+230	-225	-53	-92	-11

Come risulta da quanto sopra, il mancato adeguamento della clausola di copertura alla mutata situazione effettiva determina un effetto finanziario netto positivo nei primi tre esercizi, che diviene negativo a partire dal 2003, con un picco nel 2003 stesso di circa 225 miliardi, sulla cui copertura non sono forniti ulteriori elementi, ma che risulterebbe pressoché interamente coperto ove si intendesse come permanente la copertura mediante fondi speciali nella misura indicata per il 2002.

Maggiori problemi sorgono poi per quanto concerne le minori entrate che si determinano a partire dal 2004, quantificate, come si è detto, in 2000 miliardi annui. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare l'aliquota di cui all'art. 6 della legge riguardante l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, "salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'art. 11-ter comma 7 della legge 468".

Riguardo la prima modalità di copertura, si rileva, analogamente a quanto osservato dal Servizio bilancio del Senato, la dubbia idoneità dell'incremento autorizzato, data la natura essenzialmente straordinaria delle operazioni considerate, a determinare una maggiore entrata in via permanente di 2000 miliardi.

Riguardo la seconda, appare comunque incongruo il rinvio al procedimento disciplinato dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468, che non può essere utilizzato per fornire coperture "in itinere", ma soltanto per supplire a scostamenti rispetto a quantificazioni di oneri regolarmente coperti fin dall'origine.

Inoltre, come si è accennato, per talune disposizioni di spesa è prevista una copertura autonoma: si tratta dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b) in materia di redditi di impresa, dell'art. 32 che introduce agevolazioni per le spese veterinarie e dell'art. 69 che detta le norme della nuova disciplina delle imposte di successione.

Premesso che non vi è nulla da osservare sulla copertura prevista per le agevolazioni disposte con l'art. 32, alcuni problemi si pongono invece per la copertura delle altre due disposizioni di spesa.

Infatti, gli oneri derivanti dall'art. 3 citato - pari a 260 miliardi per il 2001 -, secondo la relazione tecnica, dovrebbero trovare copertura "nell'ambito delle risorse previste dal comma 13 dell'art. 2 della legge 133 del 1999". Nessuna ulteriore

specificazione è fornita al riguardo, nonostante le risorse previste dalla citata disposizione, secondo quanto a suo tempo rilevato nella relazione della Corte sulla legislazione di spesa del secondo quadrimestre del 1999, non apparissero neppure sufficienti alla copertura dei nuovi oneri recati dalla disposizione medesima. In ogni caso, nel testo della legge non vi è alcun riferimento alla copertura indicata nella relazione tecnica, copertura che appare pertanto allo stato decisamente problematica.

Per quanto riguarda la riforma della tassazione delle successioni, la norma di copertura inserita al comma 12 dell'articolo 69 prevede che il provvedimento, che comporta minori entrate nel 2001 per 1311 miliardi, nel 2002 per 1886 miliardi e a partire dal 2003 per 1765 miliardi annui, si autofinanzi grazie ad alcune disposizioni che aumentano le entrate. Per soli 165 miliardi relativamente al 2002 si provvede invece mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle finanze.

Rispetto al provvedimento inizialmente presentato, l'onere previsto per il primo anno è cresciuto dagli originari 699 miliardi a 1311 miliardi in ragione dell'emendamento inserito nel dibattito parlamentare dalla Camera, che ha anticipato di circa un semestre l'entrata in vigore della nuova normativa.

La relazione tecnica presentata sul testo approvato in seconda lettura dal Senato, e che quindi già si riferiva alle norme emendate in prima lettura alla Camera, ripropone invece semplicemente la quantificazione originariamente prevista in 699 miliardi per il primo anno.

A fronte di tale incremento, la norma di copertura prevede ugualmente la compensazione con altre disposizioni aventi effetto positivo sul gettito. Simultaneamente al riconoscimento di sgravi fiscali consistenti e certi sin dal primo anno sull'imposta di successione e donazione si dovrebbe così innestare un

corrispondente meccanismo di spontanea adesione all'anticipazione dell'imposta di successione mediante il pagamento delle più convenienti imposte sulle donazioni e un maggior gettito derivante dalla sanatoria introdotta dal provvedimento. Come già rilevato dal Servizio bilancio del Senato, si tratta di una copertura che desta notevoli perplessità in termini di aleatorietà degli effetti e di diverso livello di certezza tra minori e maggiori entrate previste.

Le tecniche di quantificazione degli oneri

3. Anche nel quadrimestre in esame ha continuato a manifestarsi l'estrema disomogeneità nella qualità e nei caratteri delle singole relazioni tecniche: così, accanto ad alcune relazioni tecniche complessivamente analitiche ed approfondite - quali in particolare quelle relative alla *legge n. 242 del 18 agosto ("Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinata con soggetti impiegati in lavori socialmente utili al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado")*, alla *legge n. 304 del 27 ottobre ("Conversione in legge del D.L. 238/2000, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della conferenza sul crimine transnazionale")* e alla *legge n. 305 anch'essa del 27 ottobre ("Conversione in legge del D.L. 239/2000, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno della forze di polizia albanesi")* altre presentano invece caratteri di estrema genericità, anche per la frequente mancanza del supporto di dati economico-statistici e della stessa indicazione dei dati fisici di base.

Va inoltre tenuto conto della notevole incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare, prive all'origine di relazione tecnica, e soprattutto delle numerose e importanti modifiche operate nel corso della discussione parlamentare agli originari

disegni di legge, che determinano una perdita di significatività delle relazioni tecniche che accompagnano i disegni di legge stessi. In entrambi i casi, non sempre la quantificazione dei nuovi oneri è supportata da relazioni o note tecniche aggiuntive.

Come ripetutamente osservato nelle precedenti relazioni, una accurata quantificazione dei singoli oneri si rende necessaria anche quando lo stanziamento ha natura di tetto di spesa, in quanto in caso contrario non è possibile valutare la congruità dello stanziamento stesso rispetto alle finalità perseguite: ciò vale a maggior ragione nei casi in cui lo stanziamento debba essere ripartito tra diversi oneri, senza che essi vengano singolarmente quantificati nel testo legislativo o almeno nella relazione tecnica. Un esempio al riguardo è costituito dalla *legge n. 353 del 21 novembre* ("*Legge quadro in materia di incendi boschivi*"), priva di relazione tecnica per la sua origine parlamentare, in cui è previsto globalmente il trasferimento alle regioni di 20 miliardi annui per lo svolgimento di una serie di funzioni e attività per contrastare gli incendi boschivi, funzioni e attività che sono invece specificamente indicate nel testo legislativo, senza che per ciascuna di esse sia corrispondentemente indicato l'importo del relativo onere.

Un esempio opposto è invece costituito dalla *legge n. 383 del 7 dicembre* ("*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*"), anch'essa di origine parlamentare, per la quale è stata successivamente fornita una relazione tecnica su richiesta della Commissione bilancio della Camera, e i cui diversi oneri sono correttamente quantificati nel testo legislativo singolarmente per ciascuna disposizione di spesa, agevolando così sia la valutazione di congruità delle quantificazioni stesse, sia l'operato degli organi cui compete l'esecuzione della legge.

La questione presenta particolare interesse per la *legge n. 328 dell'8 novembre* (*"Legge quadro per la relazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*) a causa del suo grande rilievo finanziario.

In essa, infatti, soltanto alcuni oneri di carattere minore - 250 milioni annui per la Commissione tecnica per il sistema informativo (art. 21 comma 2); altrettanti per la Commissione di indagine sulla esclusione sociale (art. 27 comma 5); infine 2 miliardi nel 2000 e 7 miliardi a partire dal 2001 per nuove assunzioni di personale (art. 29 comma 2) - trovano specifica quantificazione nel testo legislativo.

Per quanto riguarda invece gli oneri più rilevanti, ed in particolare per gli interventi previsti dagli articoli 14 (progetti individuali per le persone disabili), 15 (sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti), 16 (valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) e 22 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), ma comunque genericamente per tutte le finalità della legge, la mancanza di indicazioni almeno di larga massima nel prevedibile fabbisogno dei singoli settori impedisce di valutare la coerenza delle ingenti risorse attivate (106,7 miliardi per il 2000; 761,5 per il 2001 e 922,5 a decorrere dal 2002) con gli obiettivi da conseguire.

La genericità delle indicazioni al riguardo contenute nel testo legislativo non consente neppure di comprendere se e in che misura possano determinarsi diritti soggettivi: in particolare, se le prestazioni previste dall'art. 24 per invalidi civili, ciechi e sordomuti consentano di rispettare la clausola di invarianza degli oneri fissata dal comma 1 per il decreto legislativo che il Governo è stato contestualmente delegato ad emanare per il riordino degli emolumenti destinati a tali categorie.

Connessa a tale problema è poi anche l'idoneità del rinvio alla tab. C della legge finanziaria della determinazione, a partire del 2002, dello stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20 comma 8): è infatti

espressamente previsto che sia comunque assicurata la copertura delle prestazioni di cui al citato art. 24, con al conseguenza che potrebbero verificarsi contraddizioni tra natura vincolata della spesa e il carattere di modulabilità insito negli stanziamenti della tab. C.

Conclusivamente, si deve pertanto ribadire che la tecnica della quantificazione complessiva degli oneri riferita all'intera legge senza la corrispondente quantificazione delle singole disposizioni da cui gli oneri stessi scaturiscono, oltre a non apparire comunque condivisibile perché trascura esigenze minime di trasparenza, è del tutto inaccettabile quando la relazione tecnica manchi del tutto (ad esempio, per l'origine parlamentare della norma) o presenti gravi lacune, per l'ovvia difficoltà, in tali casi, di ricondurre la quantificazione globale alle singole norme di spesa e di rendere così più comprensibile il percorso logico seguito per la determinazione dello stanziamento.

Oltre alle suesposte considerazioni di carattere generale, alle quali va aggiunto il richiamo all'opportunità che le relazioni tecniche aggiuntive ed integrative vengano inserite negli atti parlamentari alla stessa stregua di quelle originarie, si indicano qui di seguito gli specifici casi - in ordine cronologico - in cui le tecniche di quantificazione adottate o comunque le indicazioni fornite al riguardo in sede di relazione tecnica appaiono insoddisfacenti; da tale elencazione restano escluse le leggi n. 342 e 354, collegate rispettivamente alla legge finanziaria per il 2000 e a quella per il 2001, di cui si è già trattato nella parte generale.

4.. Legge n. 246 del 10 agosto - "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

La legge, oltre a talune disposizioni da cui scaturiscono ulteriori oneri di minore rilievo finanziario, dispone (art. 1 comma 3) l'aumento di 1.301 unità della dotazione organica del Corpo e determina (comma 4) i relativi oneri "nel limite della

misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001", stabilendo altresì (comma 5) che alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle nuove unità di personale debba provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale tecnica di quantificazione, pur tenendo conto dell'opportunità di non estendere eccessivamente il vincolo normativo, non consente, però, di escludere che nell'attuazione della legge si verifichino variazioni degli oneri complessivi derivanti da una distribuzione, tra qualifiche e profili, degli incrementi di organico diversa rispetto a quella, contenuta nella dettagliata relazione tecnica integrativa, che ha condotto alla quantificazione operata nel testo legislativo e che appare così meramente esemplificativa.

Si esprime invece un avviso positivo sull'istituzione (art. 16) di un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze delle spese generali di funzionamento del centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" (ad eccezione delle spese di personale, di per sé di natura obbligatoria), in quanto tale fondo – che da un punto di vista operativo consente certamente una maggiore duttilità di intervento – è correttamente dotato di apposita copertura sul fondo speciale di parte corrente, alla stessa stregua di qualunque altro nuovo onere.

5. Legge n. 306 del 27 ottobre – "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 240/2000, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001".

Per effetto delle numerose modifiche intervenute nel corso del procedimento di conversione, la relazione tecnica originaria è utilizzabile solo in parte. Una relazione integrativa è stata poi compilata dal Ministero della pubblica istruzione ed assentita dal Tesoro direttamente nella Commissione bilancio del Senato il 26.9.2000.

Nonostante i chiarimenti forniti, continua a sussistere qualche incertezza nell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni sulle modalità per l'assunzione in ruolo e per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2000-2001 contenute nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, specie per quanto riguarda la possibile interferenza tra le nuove assunzioni in ruolo e la conferma fino alla data indicata nel contratto di lavoro a tempo determinato dei docenti nominati con supplenza annuale o temporanea.

Maggiori perplessità desta poi la congruità dello stanziamento di 38 miliardi previsto dall'art. 1 comma 6 bis (introdotto dal Senato) per l'immissione di ulteriori soggetti alla sessione riservata di esami: sussistono infatti, come rilevato dal Servizio bilancio della Camera, discordanze tra la stima complessiva degli oneri operata dalla relazione tecnica integrativa e i dati analitici forniti dalla stessa relazione, discordanze che non appaiono superate dai chiarimenti forniti in Commissione bilancio. Va inoltre sottolineato che non è stata recepita nel testo la condizione proposta dalla Commissione stessa, finalizzata all'espressa qualificazione dello stanziamento quale limite massimo di spesa.

In terzo luogo, dalla formulazione dell'art. 2 comma 2 relativo ai finanziamenti straordinari destinati alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature informatiche non risulta chiaramente se si tratti effettivamente di un tetto di spesa. In ogni caso, un intervento così rilevante (369 miliardi nel triennio) non è supportato da alcuna indicazione nella relazione tecnica circa dati ed ipotesi alla base della quantificazione operata, elementi questi tanto più necessari nel caso in specie in quanto lo stanziamento previsto nel testo originario era di soli 69,5 miliardi.

Infine l'esplicita qualificazione di spesa obbligatoria conferita dalla medesima disposizione alla dotazione finanziaria ordinaria di ciascuno istituto, nella quale possono

espressamente confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, contribuisce inoltre all'irrigidimento del bilancio.

6. Legge n. 331 del 14 novembre - "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale"

La legge prevede una radicale trasformazione delle forze armate in strumenti professionali, la cui attuazione sotto il profilo normativo è demandata ad un decreto legislativo che dovrà disciplinare la graduale sostituzione entro sette anni dei militari in servizio obbligatorio di leva con personale volontario e a vari regolamenti previsti nel testo della legge.

Gli oneri per il nuovo modello professionale di difesa sono determinati dalla legge anno per anno sia nell'ambito del triennio compreso nel bilancio pluriennale (da 43 miliardi nel 2000 a 618 nel 2002), sia negli esercizi successivi, fino a pervenire ad una spesa annua a regime di 1.096 miliardi annui a partire del 2020.

Nel rinviare al paragrafo successivo per le valutazioni della Corte sui problemi di copertura connessi a tale meccanismo di spesa, si osserva qui, per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla quantificazione dell'onere, che, pur dando atto dell'accuratezza della relazione tecnica integrativa, la quantificazione stessa presenta carattere di estrema aleatorietà dipendenti essenzialmente dal lunghissimo periodo di tempo - oltre un ventennio - previsto per il funzionamento a regime della riforma e dal fatto che l'onere indicato costituisce il saldo tra nuove spese e risparmi, così che l'elemento previsionale è soggetto ad un duplice riscontro.

Determinante per il rispetto delle previsioni di spesa sarà comunque il contenuto dei previsti decreti di attuazione, ed in particolare di quello indicato all'art. 3,

in quanto, come più volte osservato, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente, i connessi obblighi finanziari possono vanificare il riferimento a risorse predeterminate, anche se indicate quale limite massimo di spesa.

Nel caso in specie, comunque, l'automatica attivazione di un monitoraggio della spesa per gli effetti di cui all'art. 11 ter comma 7 della legge n. 468, sempre auspicata dalla Corte quando si verte in materia di personale ed organizzazione, è implicitamente contenuta nella clausola di copertura, che, come più diffusamente esposto nel paragrafo che segue, prevede il confronto – anno per anno – tra il tasso di incremento degli oneri derivanti dalla legge e quello del prodotto interno lordo a prezzi correnti previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Legge n. 343 del 23 novembre – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 265/2000, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

La relazione tecnica alla legge in oggetto – sui cui problemi di copertura si rinvia al paragrafo successivo – è carente di informazioni e dati sottostanti le valutazioni effettuate (ad es., numero dei soggetti interessati, quantità di consumi, ecc.) sia per quanto riguarda le minori entrate derivanti dalla riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio per autotrazione a favore degli esercenti di attività di autotrasporto (art. 1), sia per quelle derivanti dalla concessione alle imprese che esercitano la pesca costiera di crediti di imposta e sgravi contributivi (art. 4 comma 5 bis).

Inoltre, come ha dimostrato il Servizio bilancio della Camera, l'utilizzazione dei dati relativi al 1996, anzichè di quelli relativi al 1997 già disponibili nel Conto nazionale dei trasporti per l'anno 1999, determina un onere superiore a quello quantificato nella relazione tecnica.

8. Legge n. 365 dell'11 dicembre – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 279/2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000”.

Si tratta della conversione in legge di un provvedimento di urgenza, parzialmente connesso a calamità naturali avvenute nella seconda parte dell'anno e ampiamente modificato nel corso dell'esame parlamentare anche per tener conto di ulteriori calamità avvenute successivamente.

Come sempre in analoghe fattispecie, le ovvie esigenze di massima sollecitudine e la mancanza di un apposito fondo destinato a far fronte alle ricorrenti emergenze ambientali – la cui istituzione è stata più volte auspicata dalla Corte – hanno determinato problemi di quantificazione e di copertura degli interventi.

Rinviando al paragrafo successivo per l'esame di questi ultimi, e premesso che ha formato oggetto di relazione tecnica soltanto la parte di oneri già previsti dal decreto-legge, si osserva quanto segue:

A) Per quanto riguarda le misure di salvaguardia delle aree a rischio (art. 1 commi 1-5), per le quali è prevista una autorizzazione di spesa di 110 miliardi, mancano informazioni per l'individuazione degli interventi programmati ed è di conseguenza impossibile una valutazione di congruità dello stanziamento rispetto agli obiettivi da raggiungere. In più, durante il procedimento di conversione è stato ampliato l'ambito territoriale degli interventi senza modifiche dell'importo dello stanziamento e senza indicazioni circa la riprogrammazione della spesa.

La relazione tecnica informa poi che lo stanziamento è comunque pari a meno del 5% del totale delle occorrenze, che vengono quantificate in 2.800 miliardi. Nessuna

notizia viene fornita sul reperimento di tale somma, che dovrà presumibilmente gravare sui futuri bilanci attraverso appositi provvedimenti legislativi, ma che costituisce comunque sostanzialmente un onere latente in dipendenza dell'attuale riconoscimento delle necessità della spesa.

B) L'art. 1 comma 6 autorizza la spesa di 30 miliardi per l'attuazione di un programma di potenziamento della reti di monitoraggio meteo - idro - plurimetrico.

Si tratta di una integrazione del precedente stanziamento di 50 miliardi recato dal D.L. 180 del 1998 (convertito in legge n. 267/98), che si è pertanto rivelato insufficiente, costringendo - per il proseguimento dell'iniziativa - ad un nuovo intervento oneroso in via d'urgenza.

La vicenda conferma quanto più volte osservato sulle possibili conseguenze negative delle carenze informative sui criteri di quantificazione, anche quanto gli stanziamenti hanno natura di tetto di spesa: come nel caso di specie, infatti, l'impossibilità di effettuare valutazioni sulla congruità degli stanziamenti stessi rispetto alla finalità di conseguire può determinare oneri latenti, connessi alla necessità di completare interventi iniziati e non potuti portare a termine per mancanza di fondi, oneri che vanno ad incidere su esercizi successivi con ritardi nel completamento delle opere e con eventuali aggravii dei costi.

Ciononostante, anche la nuova autorizzazione di spesa non è corredata da una esposizione analitica degli interventi da realizzare con gli ulteriori fondi posti a disposizione.

Le modalità di copertura

9. Come già nel precedente quadrimestre, anche nel periodo settembre - dicembre 2000 la copertura degli oneri determinati dalle nuove leggi di spesa è caratterizzata da una

bassissima incidenza della utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali, utilizzazione che rappresenta l'unica modalità di copertura connessa alla programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio.

Come risulta dai dati riassuntivi contenuti nell'allegata tavola n. 3, gli oneri cui si fa fronte mediante il ricorso a questa modalità di copertura sono infatti complessivamente pari a poco più del 25% del totale, a fronte del 75% circa dell'intero esercizio 1999. Quasi un ulteriore quarto degli oneri è coperto attraverso nuove o maggiori entrate e poco meno della residua metà attraverso modalità diverse di quelle stabilite dalla legge di contabilità.

Tale anomala incidenza delle modalità di copertura utilizzate dipende peraltro essenzialmente dalle due leggi in materia fiscale, collegate rispettivamente alla sessione di bilancio 1999 e 2000 (n. 342 e n. 354), di cui si è ampiamente trattato nei paragrafi precedenti. Prescindendo da esse, il ricorso alle varie modalità si attesta complessivamente sui valori medi dei periodi precedenti.

L'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali è stata conforme alla normativa contabile, ivi compresi gli slittamenti di copertura di cui si è già fatto cenno.

Tuttavia, in alcuni casi sono stati utilizzati i fondi speciali contenuti nel disegno di legge finanziaria per il 2001 prima dell'approvazione della legge, quando pertanto i fondi stessi non erano ancora formalmente definiti.

Specifiche osservazioni relative a talune modalità di copertura riguardano le seguenti leggi:

10. Legge n. 242 del 18 agosto - "Autorizzazione al Ministero di giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente

utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado".

Una parte degli oneri recati dalla legge in oggetto trovano copertura con il ricorso al Fondo per l'occupazione, attuato mediante una riduzione di pari importo di una precedente autorizzazione di spesa riguardante genericamente il rifinanziamento del Fondo stesso.

Si tratta, com'è noto, di una operazione di carattere ricorrente, riguardo alla quale si è osservato che essa appare a rigore più vicina alla imputazione dei nuovi oneri alle disponibilità del Fondo che non alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa come disciplinata dalla legge n. 468, in quanto, essendo la riduzione riferita a rifinanziamenti di carattere generale del Fondo stesso, manca l'individuazione della precedente specifica finalizzazione e soprattutto la conseguente necessaria modifica dell'originario programma di spesa.

In assenza di tali elementi, avrebbero dovuto comunque essere fornite indicazioni sui motivi della mancata utilizzazione, anche a livello programmatico, del precedente stanziamento.

In sostanza, in tali fattispecie si verte in una situazione sostanzialmente analoga alla utilizzazione di disponibilità di bilancio, a suo tempo prevista, come è noto, da una disposizione dell'art. 11 ter della legge n. 468, poi abrogata ad opera della legge n. 425 del 1996.

In più, nel caso specifico, risulta dagli atti parlamentari la difficoltà di avere notizie certe sulla situazione finanziaria del Fondo, di cui alla fine il Governo ha affermato la capienza rispetto alla nuova spesa, senza tuttavia produrre il prospetto analitico ripetutamente richiesto dalla Commissione bilancio.

11. Legge n. 305 del 27 ottobre – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 239/2000, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi”.

La copertura degli oneri recati dalla legge in oggetto è attuata mediante imputazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, richiamando l'art. 1 comma 63 della legge n. 549 del 1995, che, per le spese connesse ad interventi militari all'estero, prevede la possibilità di fare ricorso a tale fondo previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Si tratta, come è noto, di una forma di copertura adottata ormai da anni a cadenza periodica (per quanto riguarda il corrente esercizio, imputazioni a tale fondo erano già state effettuate dalle leggi n. 44 del 7 marzo e n. 228 del 10 agosto per l'importo complessivo di circa 717 miliardi), su cui la Corte ha formulato in più occasioni – da ultimo, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1999, cui si rinvia – osservazioni critiche, ritenendola non effettiva e suggerendo invece l'allocazione in tab. A di un fondo annuale per tale tipo di interventi: in tale modo verrebbe infatti evitata una copertura sostanzialmente a carico del bilancio di nuove spese che col tempo hanno assunto, oltre al carattere di continuità (come conferma l'inclusione della “partecipazione a missioni a supporto della pace” fra le funzioni essenziali del Ministero della difesa ad opera del d.lgs 300/99), anche un notevole rilievo finanziario.

12. Legge n. 331 del 14 novembre – “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.

La legge in oggetto, già esaminata nel precedente paragrafo sotto il profilo delle tecniche di quantificazione, determina, come si è detto, gli oneri derivanti dal

nuovo modello professionale di difesa anno per anno sia nell'ambito del triennio compreso nel bilancio pluriennale (da 43 miliardi nel 2000 a 618 nel 2002), sia negli esercizi successivi, fino a pervenire ad una spesa annua a regime di 1.096 miliardi annui a partire dal 2020.

Per quanto riguarda gli oneri ricadenti nel triennio, la copertura è regolarmente effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa.

Per gli anni successivi (dal 2003 al 2020) è previsto che qualora il tasso di incremento degli oneri - indicati, come si è detto, anno per anno da una apposita tabella allegata alla legge - risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, la legge finanziaria debba quantificare (ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. i della legge 468) la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

Il descritto meccanismo presenta nel caso di specie aspetti innegabilmente positivi: si tratta infatti di una riforma di ampio respiro che richiede comunque tempi lunghi per la sua attuazione, con la conseguente necessità di trovare soluzioni anche normative per la copertura dei relativi oneri; inoltre, con la chiara indicazione nel testo legislativo di tali oneri per ciascuno degli esercizi compresi nel ventennio previsto per l'entrata a regime delle nuove disposizioni si è comunque raggiunta una maggiore trasparenza; infine, a partire dal quarto anno, l'aumento è progressivo e lo scostamento di ciascun esercizio rispetto al precedente non è troppo rilevante.

Tuttavia, è parimenti innegabile che si è così introdotto un forte vincolo alla politica di bilancio per tutti gli esercizi successivi al triennio, vincolo che supera quello, già rilevante, che pone ogni spesa permanente il cui onere a regime sia pari a quello

dell'ultimo anno del triennio compreso nel bilancio pluriennale. Pur tenendo conto che di fronte a rilevanti scostamenti il programma di spesa potrà essere modificato con nuovi interventi legislativi, resta il fatto che si tratta esclusivamente di spese di personale, per la cui copertura le future manovre di bilancio dovranno farsi carico non solo di non poter disporre dell'eventuale aumento del prodotto, ma di dover comunque coprire una spesa corrente in lievitazione.

Per di più, anche se l'incremento della spesa di ciascun esercizio rispetto al precedente non è relevantissimo, esso nella media del primo decennio è comunque vicino al 5 per cento annuo, al di là pertanto dell'incremento medio del prodotto negli ultimi esercizi.

In sostanza, si tratta di valutare se nella fattispecie si sia in presenza di quell'"apprezzabile scostamento" tra onere massimo nel triennio e onere a regime, che la Corte costituzionale ha assunto come parametro di ragionevolezza della copertura al fine di salvaguardare il tendenziale equilibrio tra entrate e spese: se si ha infatti riguardo allo scostamento progressivo da un esercizio all'altro, l'andamento non può essere definito marcatamente crescente, ma non può non tenersi conto che l'onere finale a regime, sia pure dopo un cospicuo numero di esercizi, è quasi doppio rispetto a quello dell'ultimo anno del triennio.

Un valido criterio potrebbe essere quello – già contenuto in un disegno di legge di modifica della disciplina contabile (A.C. 2732), ma mai approvato – dell'obbligo, per le leggi che determinano spese obbligatorie eccedenti a regime il 10% dell'onere previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, di stabilire meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra i due oneri.

In subordinata, sarebbe stata almeno opportuna quella rappresentazione dei prevedibili scenari della finanza pubblica e quella motivata valutazione, almeno di massima, della compatibilità con i suoi obiettivi e vincoli nel periodo successivo al bilancio pluriennale, che la Corte ha sempre auspicato per tutte le spese obbligatorie di carattere permanente finanziariamente rilevanti: ciò tanto più se si considera che nel caso di specie la quota di oneri afferente l'esercizio 2000, che è l'unico in cui i saldi non sono definiti a livello soltanto programmatico, è di soli 43 miliardi a fronte di un onere a regime di 1090 miliardi annui e che la quantificazione degli oneri stessi, secondo quanto osservato nel precedente paragrafo, non è ispirata a criteri di particolare cautela.

13. Legge n. 343 del 23 novembre - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 256/2000, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca".

La legge in oggetto, che per quanto riguarda gli aspetti relativi alla quantificazione dei vari oneri è stata già oggetto di osservazioni nel precedente paragrafo, contiene varie previsioni di spesa cui si fa fronte con diverse modalità di copertura.

L'onere più rilevante (330 miliardi nel 2000), derivante dalla riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio per autotrazione, è coperto mediante utilizzazione di quota parte del maggior gettito dell'IVA (già utilizzato a copertura di precedenti provvedimenti legislativi) connesso all'aumento del prezzo industriale dei prodotti petroliferi: tale aumento avrebbe determinato una situazione di emergenza economico-finanziaria in base alla quale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 488/99, può derogarsi alla regola dell'intera utilizzazione in riduzione del saldo netto da finanziare

dell'eventuale maggior gettito che si realizzi rispetto alle previsioni della legislazione vigente.

La citata copertura desta talune perplessità.

In primo luogo, sotto il profilo quantitativo, mentre le riduzioni dell'accisa previste dall'art. 1 appaiono operanti in ogni caso, in quanto dalla legge scaturiscono diritti soggettivi attuali in capo ai beneficiari, il maggior gettito dell'IVA che dovrebbe compensarle presenta aspetti di incertezza connessi al suo carattere previsionale, che sconta per di più un andamento dei prezzi dei carburanti in costante aumento nell'ultima parte dell'anno: in tale situazione, si ritiene che sarebbe stata necessaria quanto meno l'espressa previsione di un monitoraggio sull'operatività del meccanismo comparativo adottato.

In secondo luogo, sotto il profilo dei principi contabili, non è stato chiarito come tali entrate possano essere ancora disponibili, e cioè non contabilizzate nel bilancio a legislazione vigente nel quadro risultante dalla legge di assestamento, nell'ambito della quale sono stati inseriti relevantissimi aumenti del gettito IVA.

In ogni caso, infine, non è stato neppure chiarito se le maggiori entrate IVA connesse all'aumento del prezzo dei carburanti siano state o meno escluse dalla quantificazione del complessivo maggiori gettito atteso per il 2000 utilizzato a copertura del D.L. 268/2000, convertito con legge n. 354 del 23 novembre, collegato alla manovra di bilancio e già esaminato nel precedente paragrafo 1.

14. Legge n. 356 del 30 novembre – “Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia”.

Come per la legge n. 331 di cui al precedente punto 3), anche per la legge in oggetto si è posto il problema della copertura di un onere che a regime supera

largamente il livello dell'ultimo esercizio compreso nel bilancio pluriennale ed è stato risolto in maniera completamente difforme dalla precedente.

Si tratta di benefici economici concessi al personale delle forze armate e di polizia in possesso di determinate anzianità a cui vengono riconosciute talune anzianità pregresse (art. 1, 2 e 3 primo comma), benefici di parte applicabili immediatamente ed in parte soltanto dalle date in cui il personale militare interessato maturerà i prescritti requisiti, e cioè rispettivamente dal 2009 e dal 2023.

La quantificazione dei benefici stessi - ed in particolare di quelli derivanti dall'art. 2 (personale delle forze armate) -, contenuta in una nota tecnica, è stata operata in modo globale e pertanto mancano elementi di valutazione per verificare la congruità degli oneri dichiarati: questi ultimi assommano a 21,8 miliardi per il 1999 e a 16,2 miliardi per il 2000, a 17,6 miliardi annui dal 2001 al 2008, a 37,7 miliardi annui dal 2009 al 2022 e infine a 45,5 miliardi annui a regime a decorrere dal 2023.

La relativa copertura è stata operata fino a tutto il 2001 in base alle effettive esigenze di spesa e a valere sull'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente, mentre a decorrere dal 2002 si è fornita copertura all'intero onere a regime (operante dal 2023) utilizzando in difformità - per la differenza rispetto all'onere relativo al 2001 (27,8 miliardi) - un accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dei trasporti e della navigazione: tale accantonamento sarà effettivamente utilizzato in parte dal 2008 ed in parte addirittura dal 2023.

Come si vede, la soluzione applicata è esattamente opposta alla precedente: mentre infatti in quest'ultima c'è un sostanziale rinvio alla futura manovra per la copertura di una parte della spesa, qui invece le risorse apprestate superano per un certo numero di anni le esigenze finanziarie.

Indubbiamente, sotto il profilo del rispetto delle regole contabili e sotto quello della tenuta dei saldi – nei limiti ovviamente della congruità della quantificazione degli oneri e delle incertezze connesse alla proiezione degli stessi in un periodo di tempo così lungo, incertezze del resto comuni a tutte le spese di carattere permanente - quest'ultima soluzione appare più corretta, anche se è innegabile che ad essa si connette la rinuncia all'utilizzazione di risorse esistenti.

La legge in argomento prevede poi una serie di altri oneri, sulla cui copertura non si ha nulla da osservare, ad eccezione dell'onere permanente di circa 1,7 miliardi annui per varie estensioni normative al personale dirigente (art. 4) che, a partire dal 2001, viene coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 19 comma 2, secondo periodo della legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000); tale riduzione riguarda il rifinanziamento per un triennio di fondi destinati alla copertura di procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e per il personale dirigente appunto dalle forze armate e delle forze di polizia.

Anche qui, come in altri casi analoghi, essendo la riduzione riferita a rifinanziamenti di carattere generale, manca la necessaria indicazione della precedente specifica finalizzazione della spesa e della conseguente modifica dell'originario programma di spesa.

Infine, l'art. 8 contiene una delega al Governo per l'emanazione – senza oneri a carico del bilancio dello Stato – di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 200 e 201 del 1995, relativi al riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso anche il riordino dei trattamenti economici e la loro omogeneizzazione.

Come più volte sottolineato, sia nel caso in cui le deleghe contengano una clausola di neutralità finanziaria, sia nel caso in cui prevedano specifici stanziamenti,

qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente, i connessi obblighi finanziari possono vanificare il riferimento a risorse predeterminate, anche se indicate quale limite massimo di spesa.

L'obbligo di presentazione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi, ora sancito dall'art. 3 della legge n. 208 del 1999, consente certamente un maggiore controllo, ma appare anche opportuno, specie nei casi, come quello di cui trattasi, in cui si verte in materia di personale e di organizzazione, prevedere l'automatica attivazione di un monitoraggio per gli effetti di cui all'art. 11 ter comma 7 della legge n. 468.

In ogni caso, si ritiene che la relazione tecnica degli schemi dei decreti legislativi – alla cui valutazione la Corte resta, come è noto, estranea –, oltre l'esame dei nuovi oneri diretti, debba contenere anche la dimostrazione analitica che le norme di attuazione non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

15. Legge n. 365 dell'11 dicembre – "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 279/2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000".

La legge in oggetto ha già formato oggetto di esame nel precedente paragrafo sotto il profilo delle tecniche di quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la relativa copertura, il numero e la varietà delle disposizioni di spesa contenute nella legge hanno determinato l'adozione di una vasta tipologia di modalità, che comprende il ricorso ad accantonamenti dei fondi speciali sia di parte corrente che di parte capitale, in più casi la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa ed infine anche, in modesta misura, il ricorso a forme di copertura diverse di quelle indicate dalle legge 468.

Appare pertanto opportuno esaminare partitamente i seguenti casi, in cui le modalità utilizzate danno luogo ad osservazioni:

A) l'art. 1 comma 7 prevede un onere di 25 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici nel territorio nazionale.

La relativa copertura è disposta per i due citati esercizi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la protezione civile così come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2000. A tale riguardo, si richiamano le osservazioni critiche più volte formulate in tutti i casi di cui manchi la precedente specifica finalizzazione della spesa che viene ridotta e la conseguente modifica dell'originario programma di spesa delle risorse già disponibili.

Inoltre, per coprire i costi gli funzionamento e di gestione del programma di cui sopra a partire dal 2003, si fa ricorso ai fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale: in tal modo un onere permanente – peraltro non quantificato – viene coperto con fondi di bilancio, operazione non consentita dalle norme contabili.

B) gli articoli 4, 4 bis, 5 comma 4 e 5 bis comma 3 prevedono una serie di benefici non quantificati, la cui copertura è a carico delle disponibilità (indicate in relazione tecnica solo per l'art. 4, in quanto le altre disposizioni sono state inserite nel procedimento di conversione e non risultano corredate di relazione tecnica) di cui a varie ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

Oltre alla mancanza di quantificazione dei relativi oneri, non è fornita alcuna indicazione sulla disponibilità di tali fondi in relazione alle finalità cui essi erano destinati sulla base della legislazione vigente. In sostanza, la modalità di copertura adottata appare in astratto analoga alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa,

ma in concreto non ne possiede i requisiti stabiliti dalle norme contabili a tutela dell'effettività della copertura.

C) L'art. 4-ter dispone uno studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, i cui oneri non vengono né quantificati né coperti.

D) L'art. 6-bis prevede la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di personale assunto dalle autorità di bacino di rilievo nazionale. Tale trasformazione può comportare oneri aggiuntivi non quantificati, tanto più che la norma non richiama il disposto dell'art. 39 della legge 449/97 in materia di programmazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, richiamo la cui esigenza era stata sottolineata dalla Commissione bilancio della Camera.

E) L'art. 6-ter pone direttamente a carico dei bilanci di regioni ed enti locali gli oneri, non quantificati, relativi alla trasformazione in tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato senza indicarne la relativa copertura come prescritto dall'art. 27 della legge 448.

Analoga fattispecie ricorre per gli oneri connessi ai contributi previsti per i proprietari di immobili danneggiati dall'alluvione del 1994 in Piemonte, parte dei quali è posta a carico dei Comuni interessati.

F) L'art. 7 bis comma 2 dispone la copertura dell'incremento di 100 miliardi del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale a valere sulle disponibilità, di cui all'art. 2 comma 1 della legge 35/95, giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

Al riguardo, oltre al fatto che, come è risultato nella discussione parlamentare, le disponibilità sono inferiori all'importo dello stanziamento, non viene fornito alcun elemento circa eventuali destinazioni delle disponibilità stesse ovvero circa i motivi dell'esistenza di disponibilità prive di destinazione.

16. Legge n. 376 del 14 dicembre - "Disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta contro il "doping".

Gli oneri connessi alle norme della legge in argomento, quantificati nella spesa permanente di 3 miliardi annui, sono posti a carico del CONI, che viene contestualmente esentato (art. 4 u.c.) dalle attività in materia di controlli sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Non appare però chiaro se vi sia una effettiva neutralità finanziaria per il CONI, anche perché la compensazione dei precedenti oneri con i nuovi non è ricavabile dal testo della legge; in ogni caso, ne appare impropria l'utilizzazione per spese obbligatorie di carattere permanente.

Non è infine chiaro - anche per l'assoluta mancanza di informazioni al riguardo - se dal disposto dell'art. 5, che demanda alle Regioni la programmazione di attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, possano derivare nuovi oneri per le Regioni stesse.

17. Legge n. 385 del 14 dicembre - "Nuove norme in materia di integrazione del trattamento al minimo".

Parte degli oneri di carattere permanente recati dalla legge per le finalità in oggetto, pari a 50 miliardi annui a regime, vengono imputati al Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dalla tab. D della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/99), mediante riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Oltre alla consueta osservazione relativa alla necessità che le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa indichino specificamente la singola spesa da ridurre e diano conto dei motivi della connessa modifica al programma di spesa o, in mancanza del programma stesso, dei motivi della riutilizzazione delle risorse disponibili a

legislazione vigente, va rilevato nel caso in specie che il ricorso al rifinanziamento disposto nella tab. D allegata alla legge finanziaria - rifinanziamento di natura annuale, come indicato nell'art. 11 comma 3 lett. f) dalla legge 468 - non appare coerente con la copertura di una spesa permanente di carattere obbligatorio.

In tal modo, inoltre, si finanzia una spesa di natura corrente (integrazione al trattamento minimo) con risorse di parte capitale, quali per definizione quelle allocate nella tab. D.

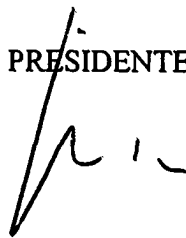
La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 73 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Depositata in Segreteria il **8 MAR. 2001**

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, **8 MAR. 2001**



IL DIRIGENTE

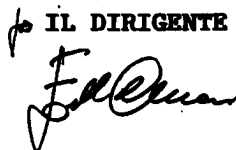


TAVOLA I

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2000

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	242	18 ago. 00	204	1 set. 00		1-2	Gov.
2	243	22 ago. 00	204	1 set. 00		3	Gov.
3	244	22 ago. 00	204	1 set. 00		4	Gov.
4	245	18 ago. 00	205	2 set. 00			Gov.
5	246	10 ago. 00	206	4 set. 00		5-9	Gov.
6	247	14 ago. 00	206	4 set. 00		10	Gov.
7	248	18 ago. 00	206	4 set. 00			Gov.
8	249	10 ago. 00	207	5 set. 00		11	Gov.
9	250	10 ago. 00	208	6 set. 00			Parl.
10	251	10 ago. 00	208	6 set. 00			Parl.
11	252	10 ago. 00	210	8 set. 00		12	Gov.
12	275	6 ott. 00	235	7 ott. 00	220/00		Gov..
13	285	9 ott. 00	242	16 ott. 00		13	Gov.
14	288	9 ott. 00	244	18 ott. 00		14	Gov.
15	290	11 ott. 00	245	19 ott. 00		15-17	Gov.
16	293	9 ott. 00	246/S.O.	20 ott. 00			Gov.
17	300	29 set. 00	250	25 ott. 00			Gov.
18	304	27 ott. 00	253	28 ott. 00	238/00	18-19	Gov.
19	305	27 ott. 00	253	28 ott. 00	239/00	20	Gov.
20	306	27 ott. 00	253	28 ott. 00	240/00	21-23	Gov.
21	317	23 ott. 00	257/S.O.	3 nov. 00			Gov.
22	321	10 ott. 00	261	8 nov. 00			Gov.
23	322	10 ott. 00	261	8 nov. 00		24	Gov.
24	323	24 ott. 00	261	8 nov. 00			Parl.
25	325	3 nov. 00	262	9 nov. 00			Parl.
26	326	7 nov. 00	264	11 nov. 00			Parl.
27	327	7 nov. 00	265	13 nov. 00			Gov.
28	328	8 nov. 00	265/S.O.	13 nov. 00		25-26	Parl.
29	331	14 nov. 00	269	17 nov. 00		27	Gov.
30	336	20 nov. 00	273	22 nov. 00			Parl.
31	338	14 nov. 00	274	23 nov. 00		28-29	Gov.
32	340	24 nov. 00	275	24 nov. 00			Gov.
33	342	21 nov. 00	276/S.O.	25 nov. 00		30-35	Gov.
34	343	23 nov. 00	276	25 nov. 00	265/00	36-44	Gov.
35	344	23 nov. 00	277	27 nov. 00	266/00		Gov.
36	348	15 nov. 00	278	28 nov. 00			Gov.
37	350	15 nov. 00	279	29 nov. 00		45	Gov.
38	352	20 nov. 00	280	30 nov. 00			Parl.
39	353	21 nov. 00	280	30 nov. 00		46-47	Parl.
40	354	23 nov. 00	280	30 nov. 00	268/00	48-51	Gov.

(segue)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	LEGGE (^a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
41	356	30 nov. 00	283	4 dic. 00		52-56	Gov.
42	360	2 dic. 00	286	7 dic. 00			Gov.
43	364	15 nov. 00	288/S.O.	11 dic. 00			Gov.
44	365	11 dic. 00	288	11 dic. 00	279/00	57-65	Gov.
45	371	11 dic. 00	292	15 dic. 00		66	Gov.
46	372	14 dic. 00	292	15 dic. 00	291/00		Gov.
47	376	14 dic. 00	294	18 dic. 00		67	Parl.
48	379	14 dic. 00	295	19 dic. 00			Parl.
49	381	11 dic. 00	296	20 dic. 00		68-69	Parl.
50	382	22 dic. 00	298	22 dic. 00	295/00	70	Gov.
51	383	7 dic. 00	300	27 dic. 00		71	Parl.
52	384	11 dic. 00	301	28 dic. 00		72	Parl.
53	385	14 dic. 00	301	28 dic. 00		73-74	Parl.
54	386	23 dic. 00	301	28 dic. 00	311/00		Gov.
55	388	23 dic. 00	302/S.O.	29 dic. 00			Gov.
56	389	23 dic. 00	302/S.O.	29 dic. 00			Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2000

Numero legge	(importi in milioni)				Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
	1999	2000	2001	2002		
242		34.663	83.385	11.133		
243	771	746	771	771		771
244	15		15			15 ^{b)}
246		109.000	126.380	93.900		93.900
247		340.000				
249	12.000					
252		3.500	1.500	1.500		
285		5.000	130.000	120.000	a)	
288		6.700	10.000	13.300		13.300
290		1.059.333	356.000	356.000		356.000
304		10.537	6.000	6.000	a)	
305		21.784				
306		111.500	124.500	183.000		
322		9	9	9		9
328		106.700	781.500	942.500		c)
331		43.000	362.000	618.000		1.096.000 ^{d)}
338		60.000	61.000	62.000	a)	
342		42.600	3.824.850	3.362.400		3.765.000 ^{e)}
343		452.035				
350		337	331	337		337
353		23.000	20.000	20.000		c)
354		13.797.000				
356	21.833	18.163	27.289	19.587		47.421 ^{f)}
365		151.600	131.600	31.600		31.600
371	1.000	1.000	1.000			
376		3.000	3.000	3.000		3.000
381		600	600	600	a)	100
382		100.000				
383		10.000	98.962	73.962		73.962
384		4.000	4.000	4.000		
385		68.000	80.000	80.000		80.000
totale	35.619	16.583.807	6.234.692	6.003.599		

a) gli oneri pluriennali sono indicati nelle rispettive schede

b) ad anni alterni

c) oneri da determinare nella legge finanziaria

d) l'onere indicato è quello a regime dal 2020. Per quanto riguarda gli esercizi dal 2003 al 2019 gli oneri previsti sono i seguenti: 649 mld. 2003; 681 mld. 2004; 717 mld. 2005; 752 mld. 2006; 790 mld. 2007; 830 mld. 2008; 871 mld. 2009; 915 mld. 2010; 960 mld. 2011; 978 mld. 2012; 997 mld. 2013; 1.013 mld. 2014; 1.031 mld. 2015; 1.045 mld. 2016; 1.060 mld. 2017; 1.078 mld. 2018; 1.093 mld. 2019; 1.096 mld. dal 2020.

e) l'onere indicato è quello a regime dal 2004. Per quanto riguarda il 2003, si rinvia alle osservazioni contenute nel testo.

f) l'onere indicato è quello a regime dal 2023. Per quanto riguarda gli esercizi fino al 2008, l'onere previsto di 18.587 milioni annui; per gli esercizi dal 2009 al 2022 di 39.651 milioni annui.

Tavola n. 3

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2000**

		(importi in milioni)				
	1999	2000	2001	2002	Totale	%
Fondi speciali:						
parte corrente	35.619	1.977.738	1.966.786	2.529.443	6.509.586	22,56
conto capitale		316.000	285.000	311.500	912.500	3,16
	35.619	2.293.738	2.251.786	2.840.943	7.422.086	25,72
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa		136.285	242.656	142.656	521.597	1,81
Nuove o maggiori entrate			3.737.250	3.017.000	6.754.250	23,41
Altre forme di copertura		14.153.784	3.000	3.000	14.159.784	49,07
Totale	35.619	16.583.807	6.234.692	6.003.599	28.857.717	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 agosto 2000, n. 242

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

Articolo 3 Comma 1 lett. a)

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

I ANNO --> 2000	Importo....23.878
II ANNO --> 2001	Importo....83.385
III ANNO --> 2002	Importo...11.133

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 agosto 2000, n. 242

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

Articolo 3 Comma 1 lett. b)

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa : articolo 66, legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni (rifinanziamento del Fondo per l'occupazione).

I ANNO --> 2000 Importo...10.785

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 agosto 2000, n. 243

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 99	Importo.... 771
II ANNO --> 2000	Importo....746
III ANNO --> 2001	Importo....771

Onere a regime : 771 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 agosto 2000, n. 244

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 99 Importo....15

II ANNO --> 2001 Importo.....15

Oneri a regime : 15 milioni ad anni alterni.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 9 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Potenziamento delle strutture edilizie didattiche.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO --> 2000

Importo....25.000

II ANNO --> 2001

Importo.....25.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 10 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

I ANNO --> 2000	Importo....500
II ANNO --> 2001	Importo.....500
III ANNO --> 2002	Importo500

Onere a regime : 500 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 10 Comma 6

Oggetto della disposizione:

Unità di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I ANNO --> 2000 Importo....7.500

II ANNO --> 2001 Importo.....7.500

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 14 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valla d'Aosta.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I	ANNO --> 2000	Importo....150
II	ANNO --> 2001	Importo.....150
III	ANNO --> 2002	Importo.....150

Onere a regime : 150 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 19 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri derivanti dall'attuazione degli articoli : 1, commi da 1 a 3 e 10; 7; 11, comma 1; e 16, comma 3.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno (71.000 milioni per il 2000; 86.230 milioni per il 2001 e 86.250 milioni per il 2002)

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (4.850 milioni per il 2000; 7.000 milioni per il 2001 e 7.000 milioni per il 2002).

I ANNO --> 2000	Importo....75.850
II ANNO --> 2001	Importo.....93.230
III ANNO --> 2002	Importo.....93.250

Onere a regime : 93.250 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 14 agosto 2000, N. 247

Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione.

Articolo 1 Comma 4

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione (327 miliardi);

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione (13 miliardi).

I ANNO --> 2000

Importo....340.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N.11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 249

Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I ANNO --> 99

Importo...12.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N.12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 agosto 2000, n. 252

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna < Italia in Giappone 2001 >.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO --> 2000	Importo...3.500
II	ANNO --> 2001	Importo...1.500
III	ANNO --> 2002	Importo...1.500

CORR. TEMP.

SCHEDA N.13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali < Torino 2006 >.

Articolo 14 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

I	ANNO --> 2000	Importo5.000
II	ANNO --> 2001	Importo.....130.000
III	ANNO --> 2002	Importo.....120.000

Limite di impegno quindicennale 110 miliardi annui per il 2001;
Oneri successivi : 110 miliardi annui fino al 2015.

CAP. PLURIENN.

SCHEDA N.14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 9 ottobre 2000, n. 288

Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO --> 2000	Importo... 6.700
II	ANNO --> 2001	Importo..10.000
III	ANNO --> 2002	Importo..13.300

Onere a regime : 13,3 miliardi annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni.

Articolo 6 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Norma di copertura attuazione articolo 1 legge in esame.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

I	ANNO -->	2000	Importo...	316.000
II	ANNO -->	2001	Importo...	316.000
III	ANNO -->	2002	Importo...	316.000

Onere a regime : 316 miliardi annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni.

Articolo 6 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Norma di copertura attuazione articolo 2 legge in esame.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze (36 miliardi per il 2000 e 19 miliardi a decorrere dal 2001);

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione (44 miliardi per il 2000 e 21 miliardi dal 2001)

I	ANNO -->	2000	Importo...	80.000
II	ANNO -->	2001	Importo...	40.000
III	ANNO -->	2002	Importo...	40.000

Onere a regime : 40 miliardi annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni.

Articolo 6 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Norma di copertura attuazione articolo 4 legge in esame.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

I ANNO --> 2000

Importo... 663.333

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 2000, n. 304

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Norma di copertura onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1 e articolo 2.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

- > Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (6 miliardi per il 2000);
- > Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (4,537 miliardi per il 2000 e 1 miliardo per il 2001);
- > Accantonamento relativo al Ministero della giustizia (1 miliardo per il 2002).

I	ANNO --> 2000	Importo.... 10.537
II	ANNO --> 2001	Importo.... 1.000
III	ANNO --> 2002	Importo.... 1.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 2000, n. 304

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

Articolo 3 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Norma di copertura onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici (2 miliardi);

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione (3 miliardi).

I ANNO --> 2001 Importo.... 5.000

II ANNO --> 2002 Importo.... 5.000

Limite di impegno quindicennale 5 miliardi fino al 2001;
Oneri successivi : 5 miliardi annui fino al 2015.

CAP. PLURIENN.

SCHEDA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 2000, n. 305

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 549/1995.

I ANNO --> 2000

Importo.... 21.784

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 2000, n. 306

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

Articolo 1 Comma 6 bis

Oggetto della disposizione:
Disposizioni relative al personale della scuola.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

I ANNO --> 2000

Importo.... 38.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 2000, n. 306

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

Articolo 2 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

I	ANNO --> 2000	Importo.... 69.500
II	ANNO --> 2001	Importo....119.500
III	ANNO --> 2002	Importo....180.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 2000, n. 306

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

Articolo 2 Comma 2 bis

Oggetto della disposizione:

Adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

I	ANNO --> 2000	Importo.... 4.000
II	ANNO --> 2001	Importo.... 5.000
III	ANNO --> 2002	Importo.... 3.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 ottobre 2000, n. 322

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO --> 2000	Importo.... 9
II	ANNO --> 2001	Importo.... 9
III	ANNO --> 2002	Importo.... 9

Onere a regime : 9 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 20 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Fondo nazionale per le politiche sociali.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (56,7 miliardi per il 2000, 591,5 miliardi per il 2001 e 752,5 miliardi per il 2002);

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione (50 miliardi per il 2000 e 149 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002);

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno (1 miliardo per ciascuno degli anni 2001 e 2002);

--> Accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero (20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002).

I	ANNO --> 2000	Importo....106.700
II	ANNO --> 2001	Importo.... 761.500
III	ANNO --> 2002	Importo.... 922.500

Oneri successivi : da determinare nella legge finanziaria tab. c (art. 20, comma 8).

CORR. PERM.

SCHEDA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 28 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I	ANNO -->	2001	Importo....	20.000
II	ANNO -->	2002	Importo....	20.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 14 novembre 2000, n. 331

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

Articolo 8 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I	ANNO -->	2000	Importo.....	43.000
II	ANNO -->	2001	Importo...	362.000
III	ANNO -->	2002	Importo...	618.000

Oneri successivi : 649 mld. 2003; 681 mld. 2004; 717 mld. 2005; 752 mld. 2006; 790 mld. 2007; 830 mld. 2008; 871 mld. 2009; 915 mld. 2010; 960 mld. 2011; 978 mld. 2012; 997 mld. 2013; 1.013 mld. 2014; 1.031 mld. 2015; 1.045 mld. 2016; 1.060 mld. 2017; 1.078 mld. 2018; 1.093 mld. 2019; 1.096 mld. 2020.

Onere a regime : 1.096 miliardi annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 14 novembre 2000, n. 338

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

Articolo 1 Comma 10

Oggetto della disposizione:

Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa : articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (fondi per l'edilizia universitaria).

I ANNO --> 2000	Importo.... 60.000
II ANNO --> 2001	Importo.... 60.000
III ANNO --> 2002	Importo.... 60.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 14 novembre 2000, n. 338

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

Articolo 2

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Realizzazione del polo universitario di Cuneo.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I	ANNO --> 2001	Importo....1.000
I	ANNO --> 2002	Importo....2.000

Limiti di impegno quindicennali di un miliardo di lire per ciascun esercizio 2001 e 2002.

Oneri successivi : 2 miliardi annui dal 2003 al 2015 e 1 miliardo nel 2016.

CAP. PLURIENN.

SCHEDA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

Articolo 32 Comma 3

Oggetto della disposizione:
Disposizioni in materia di spese veterinarie.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I ANNO --> 2001 Importo....5.000

II ANNO --> 2002 Importo....5.000

Onere a regime : 5 miliardi annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

Articolo 69

Comma 12

Oggetto della disposizione:

Copertura finanziaria dei minori introiti della nuova disciplina in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

I ANNO --> 2002

Importo....165.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

Articolo 69 Comma 12

Oggetto della disposizione:

Copertura finanziaria dei minori introiti della nuova disciplina in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

3. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

Maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina.

I	ANNO --> 2001	Importo....1.311.000
II	ANNO --> 2002	Importo....1.721.000

Onere a regime : 1.765 miliardi dal 2003.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

Articolo 102 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura dei maggiori oneri recati dalla legge..

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (26,6 miliardi per il 2000; 72,6 miliardi per il 2001 e 71,6
miliardi per il 2002);

--> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze (16 miliardi per il 2000; 10
miliardi per il 2001 e 103,8 miliardi per il 2002);

I	ANNO --> 2000	Importo....42.600
II	ANNO --> 2001	Importo....82.600
III	ANNO --> 2002	Importo..175.400

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 34

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

Articolo 102 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura dei maggiori oneri recati dalla legge.

3. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate recate dalla legge.

A partire dal 2004, rideterminazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1 del d. lgs. 358/1997, come modificato dalla legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario.

I	ANNO -->	2001	Importo....2.426.250
II	ANNO -->	2002	Importo....1.296.000

Onere successivi : 1.471,4 miliardi nel 2003 e 2.000 miliardi annui a partire dal 2004.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 35

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 1 Comma 2 let. c-bis

Oggetto della disposizione:

Riduzione dell'aliquota per il gasolio per autotrazione.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

I ANNO --> 2000

Importo.....535

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 3 Commi 1 e 2

Oggetto della disposizione:

Istituzione Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, presso il ministero dei trasporti e della navigazione e copertura oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del d.l. 383/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 496/1999.

I ANNO --> 2000

Importo....330.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 37

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 4

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Arresto temporaneo delle attività di pesca a strascico e volante nei compartimenti di Brindisi e Trieste.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (30,5 miliardi per il 2000);

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione (24,5 miliardi per il 2000).

I ANNO --> 2000

Importo....55.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 38

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 4 Comma 5

Oggetto della disposizione:

Misura sociale di accompagnamento per il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa : legge 8 agosto 1991, n. 267.

I ANNO --> 2000 Importo...11.500

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 4

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Ved. Scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

I ANNO --> 2000

Importo....30.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 4 Comma 5-bis

Oggetto della disposizione:

Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze (5 miliardi per il 2000).

I ANNO --> 2000

Importo....5.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 4 Comma 5 bis

Oggetto della disposizione:
Ved. scheda precedente.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativi della precedente spesa : legge 8 agosto 1991, n. 267.

I ANNO --> 2000 Importo...5.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 42

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 4 Comma 10

Oggetto della disposizione:

Copertura degli oneri di cui ai commi 6,7 e 9 dell'articolo stesso.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativi della precedente spesa : legge 8 agosto 1991, n. 267.

I ANNO --> 2000 Importo...5.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 43

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 343

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 26 settembre 2000, n. 256, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

Articolo 5 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

I ANNO --> 2000

Importo...10.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 44

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 2000, n. 350

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO --> 2000	Importo....337
II	ANNO --> 2001	Importo....331
III	ANNO --> 2002	Importo....337

Onere a regime: 337 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 45

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Articolo 12 Comma 2

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I	ANNO --> 2000	Importo....20.000
II	ANNO --> 2001	Importo....20.000
III	ANNO --> 2002	Importo....20.000

Oneri successivi : da determinare nelle legge finanziaria – tab. c (art. 12, comma 3).

CORR. PERM.

SCHEDA N. 46

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Articolo 12 Comma 5

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I ANNO --> 2000 Importo.....3.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 47

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 354

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

Articolo 1-bis Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore dei pensionati.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

I ANNO --> 2000

Importo....634.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 48

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 354

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

Articolo 4 Comma 4-quater

Oggetto della disposizione:

Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

I ANNO --> 2000

Importo.....15.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 49

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 354

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

Articolo 5

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per il riscaldamento.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

I ANNO --> 2000

Importo.....3.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 50

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 novembre 2000, n. 354

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

Articolo 9

Oggetto della disposizione:
Copertura finanziaria.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

I ANNO --> 2000

Importo....13.145.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 51

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 3 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Riconoscimento dell'anzianità pregressa

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I	ANNO --> 2000	Importo...290
II	ANNO --> 2001	Importo....290
III	ANNO --> 2002	Importo....290

Oneri a regime : 290 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 52

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 4 Comma 6

Oggetto della disposizione:

Estensione normativa per il personale dirigente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I ANNO --> 2000

Imp' to....1.656

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 53

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 4 Comma 6

Oggetto della disposizione:
Ved. scheda precedente.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativi della precedente spesa : articolo 19, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I	ANNO -->	2001	Importo...1.656
II	ANNO -->	2002	Importo...1.656

Onere a regime : 1.656 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 54

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 6 Comma 7

Oggetto della disposizione:

Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (4.944 milioni per il 2001);

--> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze (867 milioni per il 2001);

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e delle navigazione(1.891
milioni per il 2001).

I ANNO --> 2001

Importo....7.702

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 55

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 9 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1 primo periodo della legge in esame.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno (21.833 milioni per il 1999);

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno (16.217 milioni per l'anno 2000; 17.641 milioni a decorrere dal 2001);

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e delle navigazione (27.834 milioni a decorrere dal 2002).

I	ANNO -->	99	Importo....	21.833
II	ANNO -->	2000	Importo....	16.217
III	ANNO -->	2001	Importo....	17.641

Oneri successivi : 17.641 milioni annui fino al 2008; 37.705 milioni annui dal 2009 al 2022; 45.475 milioni annui a decorrere dal 2023.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 56

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 1 Comma 5

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 del d.l. 180/98 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis del medesimo decreto legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

I ANNO --> 2000 Importo.....38.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 57

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 1 Comma 5

Oggetto della disposizione:
Ved. scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

I ANNO --> 2000

Importo....72.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 58

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 1 Comma 6

Oggetto della disposizione:

Attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

I ANNO --> 2000

Importo.....30.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 59

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 1 Comma 7

Oggetto della disposizione:

Programma per assicurare un'adeguata copertura di radar metereologici del territorio nazionale.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativi della precedente spesa : articolo 6, comma 1, del d. l. 142/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 488/1999 (fondo per la protezione civile).

I	ANNO -->	2001	Importo...25.000
II	ANNO -->	2002	Importo...25.000

Oneri successivi : a partire dal 2003 oneri a carico dei fondi destinati al funzionamento del servizio meteorologico nazionale.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 60

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 2 Comma 8

Oggetto della disposizione:

Ricorso delle regioni a forme di consulenza libero-professionale, nelle situazioni di carenza di personale tecnico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

I ANNO --> 2000 Importo.....3.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 61

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 6

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Aumento della quota massima dei contratti previsti dall'art. 2, comma 5, del d.l. 180/98.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

I	ANNO -->	2000	Importo:...	600
II	ANNO -->	2001	Importo....	600
III	ANNO -->	2002	Importo....	600

Onere a regime : 600 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 63

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 7 bis Comma 2

Oggetto della disposizione:
Ripresa attività produttive.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa : d.l. 691/94 convertito con modificazioni dalla legge 35/95.

I ANNO -> 2001 Importo... 100.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 64

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Articolo 7 bis Comma 7

Oggetto della disposizione:

Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli interventi alluvionali del 1994:

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/1995 e successive modificazioni.

I ANNO --> 2000

Importo... 2.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 65

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 371

Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE).

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli esteri;

I	ANNO -->	99	Importo...1.000
II	ANNO -->	2000	Importo...1.000
III	ANNO -->	2001	Importo...1.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 66

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 14 dicembre 2000, n. 376

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*.

Articolo 10 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

5 ALTRE FORME DI COPERTURA

Onere a carico del CONI.

I	ANNO -->	2000	Importo...3.000
II	ANNO -->	2001	Importo...3.000
III	ANNO -->	2002	Importo...3.000

Onere a regime : 3 miliardi annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 67

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 381

Istituzione del "Parco nazionale della pace", a S. Anna di Stazzema (Lucca).

Articolo 5 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Spese di primo impianto.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I	ANNO --> 2000	Importo...500
II	ANNO --> 2001	Importo...500
III	ANNO --> 2002	Importo...500

Onere di 500 milioni fino al 2004.

CAP. PLURIENN.

SCHEDA N. 68

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 381

Istituzione del "Parco nazionale della pace", a S. Anna di Stazzema (Lucca).

Articolo 5 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace".

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I	ANNO -->	2000	Importo...100
II	ANNO -->	2001	Importo...100
III	ANNO -->	2002	Importo...100

Onere a regime : 100 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 69

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 dicembre 2000, n. 382

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

I ANNO --> 2000

Importo...100.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 70

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 33 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (10 miliardi per il 2000; 90,762 miliardi per il 2001;
67,762 miliardi a decorrere dal 2002);--> Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente(8,2 miliardi per il 2001; 6,2
miliardi a decorrere dal 2002);

I	ANNO -->	2000	Importo...10.000
II	ANNO -->	2001	Importo...98.962
III	ANNO -->	2002	Importo...73.962

Onere a regime : 73.962 milioni annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 71

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 dicembre 2000, n. 384

Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell università e della ricerca scientifica.

I	ANNO --> 2000	Importo...4.000
II	ANNO --> 2001	Importo...4.000
III	ANNO --> 2002	Importo...4.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 72

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 14 dicembre 2000, n. 385

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento al minimo.

Articolo 1 Comma 6 let. a) e b).

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (29,650 miliardi annui per il 2000; 30 miliardi annui per il 2001; 30 miliardi annui per il 2002);

--> Accantonamento relativo al Ministero della giustizia (350 milioni per il 2000).

I	ANNO -->	2000	Importo...30.000
II	ANNO -->	2001	Importo...30.000
III	ANNO -->	2002	Importo...30.000

Onere a regime : 30 miliardi annui.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 73

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA.
(Importi in milioni)

Legge 14 dicembre 2000, n. 385

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento al minimo.

Articolo 1 Comma 6 let. c)

Oggetto della disposizione:
Ved. Scheda precedente.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Disposizione autorizzativi della precedente spesa : articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 488/99 (fondo per l'occupazione).

I	ANNO -->	2000	Importo...38.000
II	ANNO -->	2001	Importo...50.000
III	ANNO -->	2002	Importo...50.000

Onere a regime : 50 miliardi annui.

CORR. PERM.